



Dipartimento
per le politiche della famiglia
Presidenza del Consiglio dei ministri

3

/2025

**RASSEGNA
NAZIONALE
INFANZIA e
ADOLESCENZA**



Dipartimento
per le politiche della famiglia
Presidenza del Consiglio dei ministri

RASSEGNA NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA

Direttore responsabile

Aldo Fortunati

Indirizzo e programmazione

Alfredo Ferrante, Aldo Fortunati, Raffaella Pregliasco

Coordinamento esecutivo

Luca Giacomelli, Anna Maria Maccelli, Carla Mura, Raffaella Pregliasco

Hanno contribuito a questo numero

Cristiana Carletti, Luca Giacomelli, Ilaria Lotti, Tessa Onida

Reperimento e selezione della documentazione

ambito giuridico

Carla Mura (coordinamento), Federica De Miglio

ambito bibliografico

Anna Maria Maccelli (coordinamento), Enrico Bartolini, Donata Bianchi, Cristina Calvanelli,

Serena Franchi, Carla Mura

Realizzazione editoriale

Paola Senesi (coordinamento), Aurora Siliberto, Valentina Rita Testa

Progettazione grafica e impaginazione

Rocco Ricciardi, Ylenia Romoli

3 /2025

RASSEGNA NAZIONALE INFANZIA e ADOLESCENZA

Periodico trimestrale registrato presso il Tribunale di Firenze con n. 6225 del 9/7/2025

La pubblicazione rientra nell'ambito delle attività previste dalla convenzione triennale sottoscritta fra il Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Istituto degli Innocenti di Firenze in data 26 marzo 2024, in attuazione dell'art. 1, comma 215, della l. 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'art. 1, comma 195 della l. 30 dicembre 2023, n. 213.

Rassegna nazionale infanzia e adolescenza

La **Rassegna nazionale infanzia e adolescenza** è un trimestrale online di novità giuridiche e bibliografiche sull'infanzia e l'adolescenza. La Rassegna è realizzata nell'ambito delle attività di promozione e diffusione dei diritti delle persone di minore età, svolte dall'Istituto degli Innocenti per conto del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza.

La *Rassegna nazionale* è suddivisa in **quattro sezioni**:

- **Focus tematici:** contiene contributi sulle tematiche giuridiche di maggiore interesse e attualità nel dibattito pubblico. I Focus si distinguono in due tipologie: gli inquadramenti normativi, che introducono il lettore a un tema specifico fornendo le principali informazioni sulla sua disciplina; gli approfondimenti giuridici, che trattano norme o altri atti in maniera analitica contestualizzandoli nel più ampio quadro normativo di riferimento;
- **Questioni di attualità:** contiene contributi su specifiche problematiche attinenti ai diritti e alla tutela dei bambini e dei ragazzi attraverso l'analisi della giurisprudenza più rilevante alla luce dell'attuale dibattito in materia;
- **Normativa e giurisprudenza:** contiene le principali novità normative e giurisprudenziali in materia di infanzia, adolescenza e famiglie. La normativa riporta una selezione di atti di livello internazionale, europeo, nazionale e regionale. La giurisprudenza riporta una selezione delle pronunce di maggiore interesse pubblicate sui siti ufficiali delle Corti superiori italiane, europee e internazionali;
- **Spunti dalla letteratura:** selezione della più recente produzione di monografie, articoli e letteratura grigia di ambito nazionale e internazionale, relativa a studi e ricerche sui temi di interesse; le segnalazioni bibliografiche sono elencate in ordine di autore e titolo e sono corredate di abstract.

Cliccando su **download** è possibile scaricare il testo integrale delle norme e dei documenti bibliografici, se liberamente accessibili.

Cliccando su **Catalogo** si accede al catalogo della Biblioteca Innocenti Library Alfredo Carlo Moro dove è possibile reperire ulteriori informazioni sulla documentazione segnalata. Le pubblicazioni presentate sono possedute dalla biblioteca e possono essere chieste in prestito (tel. 055-2037363; biblioteca@istitutodegliinnocenti.it).

In questo numero si parlerà di promozione del benessere sociale, spirituale e morale dei minorenni nei mass media, di giustizia riparativa in ambito minorile, di sottrazione internazionale di bambini e ragazzi e di adozione internazionale per le persone single.

INDICE

FOCUS TEMATICI

Inquadramenti normativi

La promozione del benessere sociale, spirituale e morale dei minorenni nei mass media ai sensi dell'art. 17 della Convenzione
di Tessa Onida

Approfondimenti giuridici

La giustizia riparativa in ambito minorile
di Cristiana Carletti

QUESTIONI DI ATTUALITÀ

Sottrazione internazionale di bambini e ragazzi. Il consenso del genitore esclude l'illecito?

di Tessa Onida

L'adozione di fronte alla famiglia che cambia. I nuovi orientamenti giurisprudenziali per un modello più inclusivo e rispettoso dei diritti dei bambini

di Luca Giacomelli

NORMATIVA E GIURISPRUDENZA

Normativa

Giurisprudenza

SPUNTI DALLA LETTERATURA

Ambito internazionale

Ambito nazionale

FOCUS TEMATICI

Inquadramenti normativi

La promozione del benessere sociale, spirituale e morale dei minorenni nei mass media ai sensi dell'art. 17 della Convenzione

Tessa Onida

Garantire l'accesso a una informazione chiara e rispettosa che promuova l'educazione, lo sviluppo e il benessere sociale, spirituale e morale delle persone di minore età rappresenta un dovere per gli Stati che viene concretamente attuato quando questi ultimi – astenendosi dal compiere atti che possano comprimere tale diritto – assicurano la possibilità a ciascun minorenne di ricercare in modo sicuro, utilizzando liberamente fonti nazionali e internazionali, le informazioni funzionali a favorire l'autonomo formarsi dei propri convincimenti. Si tratta, evidentemente, di un diritto importantissimo perché senza l'accesso a un'informazione completa e accurata non può esserci una piena, effettiva e consapevole libertà di espressione. Per questo motivo l'art. 17 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza – unitamente al combinato disposto degli articoli 13 e 14 finalizzati a garantire la libertà di espressione e il diritto all'accesso a informazioni appropriate, e all'articolo 34 che impone di proteggere i minorenni da contenuti dannosi – stabiliscono che a ciascun minorenne deve essere data la possibilità di accedere a un'informazione adatta alla propria età e al proprio sviluppo: a tal fine agli Stati è consentito (meglio, indicato) di intervenire per favorire la divulgazione di informazioni e materiali di utilità sociale e culturale per le persone di minore età, nonché per favorire la produzione di libri per l'infanzia e l'adolescenza appropriati tenendo in debito conto le minoranze linguistiche, culturali e religiose, al fine di assicurare un'offerta informativa che sia inclusiva e realmente non discriminatoria. Gli Stati sono inoltre chiamati a proteggere i minorenni dall'esposizione a contenuti informativi potenzialmente nocivi per il loro sviluppo, elaborando strumenti efficaci e politiche integrate: il rischio che il minorenne venga esposto a contenuti informativi inadeguati legittima infatti lo Stato a porre dei limiti alla libertà di espressione e di informazione che si concretizzano in restrizioni alla libertà di impresa, in limitazioni alla diffusione incontrollata di materiali e contenuti ritenuti inappropriati, all'applicazione di una disciplina di tutela dei dati personali finalizzata a proteggere i diritti dei bambini contro la cessione di dati sensibili, e alla prevenzione e alla lotta contro i reati di pedopornografia e di sfruttamento minorile. Il giusto bilanciamento tra il dovere di salvaguardia e di protezione del benessere del minorenne e il suo diritto di autodeterminarsi e di esprimersi liberamente è, difatti, la migliore base per la corretta applicazione del diritto di accesso all'informazione la cui validità e sicurezza spesso vengono messe in discussione dalle nuove tecnologie che sono entrate a fare parte della vita di adulti e minorenni. Infatti, se da un lato le nuove tecnologie offrono risorse per l'informazione, l'apprendimento e la partecipazione, dall'altro, portano con loro anche molti rischi, come evidenziato (anche) nel *Commento generale del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 2 marzo 2021 n. 25* che – nell'affrontare il tema del mondo digitale

come strumento di realizzazione dell'intera gamma dei diritti (civili, politici, culturali, economici e sociali) dei minorenni – ne richiama anche i rischi determinati dall'accesso a un'informazione che non sia corretta e sicura. Pericolo questo quanto mai attuale nella cosiddetta era di internet e dei social media e, per questo, evidenziato non solo a livello internazionale attraverso, per esempio, l'azione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 23 febbraio 2022 *COM/2021/168 final* (par. 35) che ha adottato la nuova Strategia per i diritti dei minori (2022-2027), ma anche a livello europeo dove è evidente l'intento di garantire che i mass media promuovano il benessere dei minorenni e li proteggano da contenuti dannosi concentrandosi sull'accesso a informazioni adeguate: nella comunicazione della Commissione europea relativa alla *Strategia dell'UE sui diritti dei minori* del 24 marzo 2021, *COM/2021/142*, tra gli obiettivi programmatici si segnalano la lotta alla disinformazione e la tutela dei diritti dei minorenni nella società digitale. Il fine ultimo è – chiaramente – quello di rendere lo spazio europeo un vero e proprio "luogo" nel quale i minorenni possano utilizzare in modo sicuro le risorse digitali e sfruttarne le opportunità per una piena e corretta informazione e per un esercizio consapevole dei propri diritti. In quest'ottica il *Piano d'azione per l'istruzione digitale (2021-2027)* *COM/2020/624* promuove l'alfabetizzazione mediatica per aiutare i minorenni a riconoscere e gestire i contenuti dannosi come, peraltro, era precedentemente avvenuto con la direttiva del 13 dicembre 2011, *2011/93/UE*, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minorenni e la pornografia minorile adottata proprio allo scopo di arginare i sempre più frequenti fenomeni di abuso e di sfruttamento sessuale delle persone minorenni a causa della diffusione delle tecnologie informatiche che forniscono la garanzia dell'anonimato. Inoltre, anche la direttiva del 14 novembre 2018, *2018/1808/UE*, sui servizi di media audiovisivi e la comunicazione della Commissione *Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo* del 26 aprile 2018, *COM(2018)236*, si ponevano sulla stessa linea unitamente al regolamento adottato dal Parlamento e dal Consiglio dell'UE del 27 aprile 2016, *2016/679/UE* relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Quest'ultimo, infatti, nell'occuparsi specificamente della capacità del minorenne di prestare il consenso in relazione ai servizi della società dell'informazione, ha previsto all'art. 8 – per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minorenni – che "il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale, gli Stati membri possono comunque stabilire per legge un'età inferiore a tali

fini purché non sia inferiore ai 13 anni". Cosa, quest'ultima, che in Italia è effettivamente avvenuta con l'approvazione del *decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101*, che ha ritenuto di ridurre a 14 anni l'età minima per esprimere il consenso al trattamento dei propri dati in relazione all'accesso ai servizi della società dell'informazione. Questa scelta ha chiaramente rafforzato la necessità di un impegno forte da parte delle istituzioni – parallelamente a quello della famiglia e della scuola, volto a incentivare la diffusione di una cultura digitale finalizzata a educare bambini, bambine e adolescenti, ciascuno in relazione al proprio grado di maturità e al livello di accessibilità ai contenuti presenti in rete – a un utilizzo corretto dei servizi di informazione digitale, così come a una fruizione consapevole dei mass media e dei social media. A questo proposito si segnala la *legge del 20 agosto 2019, n. 92*, che, all'art. 5 in tema di educazione alla cittadinanza digitale, evidenzia la necessità di fornire a studenti e studentesse gli strumenti per essere in grado di:

- a. evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico e proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali;
- b. essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili alla disinformazione, al cyberbullismo, all'adescamento online, alla diffusione online di immagini inappropriate e di dati personali sensibili.

Inoltre, in materia di minorenni che utilizzano internet, sono significativi alcuni atti di proposta presentati tra il 2023 e il 2024 (*n. 1217, 1771, 1800, 1863*) che prendono in esame l'aspetto dell'età del consenso digitale, per una *age verification* effettiva (su questo aspetto il regolamento AGCOM sulla tutela dei minori di età nei media ha imposto alle piattaforme di *streaming* e social network misure per limitare più efficacemente l'accesso a contenuti inappropriati e riguardo alla necessità di un'educazione mediatica per i minorenni e le loro famiglie e il 24 settembre 2024 ha approvato lo schema di regolamento (si veda la *Comunicazione del 7 ottobre 2024*) che disciplina le modalità tecniche e di processo per l'accertamento della maggiore età degli utenti in attuazione della legge 13 novembre 2023, n. 159 c.d. decreto Caivano), la tutela dei *baby influencer* e il fenomeno dello *sharenting* (divulgazione di immagini di minorenni sul web da parte dei genitori) relativamente al quale il Garante per la protezione dei dati personali con il *provvedimento del 13 novembre 2024, n. 681* ha ricordato che, ai sensi dell'art. 320 del codice civile, per postare sui social network immagini e fotografie ritraenti soggetti minori di quattordici anni è necessario il preventivo ed esplicito consenso di entrambi i genitori. Infatti l'attività di pubblicazione di fotografie di figli (sotto i quattordici

anni) viene espressamente descritta come “atto che eccede l’ordinaria amministrazione” avente a oggetto il trattamento di dati personali, rientrando, quindi, negli atti che richiedono la necessità di un comune accordo tra i genitori.

Sempre a livello nazionale si deve ricordare che il Codice di autoregolamentazione Tv e minori regola i contenuti trasmessi in televisione, proteggendo i minorenni da programmi dannosi (anche) attraverso la previsione di fasce orarie protette e che la *legge 3 maggio 2004, n. 112* ha stabilito delle regole per il pluralismo e la tutela dei minorenni nei media e ha istituito il Comitato media e minori, che vigila sul rispetto delle normative. Infine, il *decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*, recependo la direttiva UE sui servizi di media audiovisivi (2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE), ha imposto delle misure per la protezione dei minorenni nei media digitali e tradizionali e dei limiti orari per la trasmissione di contenuti inadatti ai minorenni obbligando le emittenti a segnalare contenuti potenzialmente dannosi.

Approfondimenti giuridici

La giustizia riparativa in ambito minorile

Cristiana Carletti

Il processo di adeguamento e perfezionamento della riforma della giustizia italiana nel quadro del Piano nazionale di ripresa e resilienza: per una contestualizzazione preliminare del dispositivo del d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31

Il decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 (di seguito d.lgs. n. 31 del 2024), rappresenta un passaggio fondamentale nel processo di adeguamento e perfezionamento della riforma del sistema di giustizia avviata con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia). Invero, si tratta di un processo complessivo che si innesta tra le misure strutturali principali previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riferimento agli obiettivi di modernizzazione, digitalizzazione e riduzione dei tempi dei procedimenti nei settori della giustizia penale e civile.

Nell'ambito del PNRR, la riforma del sistema di giustizia è indicata come uno degli assi strategici per rafforzare la competitività del Paese e per garantire una maggiore fiducia dei cittadini e delle imprese nelle istituzioni che lo rappresentano in modo diretto e indiretto.

Il d.lgs. n. 31 del 2024 si muove nel solco tracciato dal *Recovery and Resilience Facility* (RRF) dell'Unione europea, nel cui quadro l'Italia si è impegnata a ridurre del 25% la durata media dei processi penali e del 40% quella dei processi civili entro il 2026. In quest'ottica, le modifiche introdotte mirano a rimuovere quegli ostacoli normativi e applicativi che rischiavano di rallentare il conseguimento di tali obiettivi.

Il d.lgs. n. 31 del 2024 interviene, quindi, con una duplice finalità, tanto correttiva quanto integrativa, in ordine al superamento delle criticità emerse nell'attuazione della menzionata riforma Cartabia, in termini sia di ambiguità interpretative sia di problematiche pratiche, garantendone una più efficace applicazione e assicurando il rispetto dei principi e delle garanzie costituzionali e degli impegni assunti dall'Italia nel quadro europeo.

Il d.lgs. in parola muove dalle deleghe contenute nella legge 27 settembre 2021, n. 134, che hanno ispirato la riforma originaria, rendendo più chiaro, coerente e funzionale il nuovo impianto normativo, e salvaguardando al contempo i principi di efficienza, celerità e garanzia del giusto processo.

Numerosi sono gli emendamenti che riguardano il processo penale. Tra i più rilevanti si registra la modifica del meccanismo dell'archiviazione, con l'intento di rafforzare le garanzie della persona offesa, soprattutto nei procedimenti che toccano interessi sensibili. Sono state sottoposte a revisione alcune disposizioni concernenti l'udienza predibattimentale, istituito introdotto con l'intento di accelerare l'accesso al dibattimento che necessitava di precisazioni concettuali e operative quanto alla sua attuazione transitoria. Un ulteriore intervento ha riguardato i termini di impugnazione e le notifiche, soprattutto nell'ottica di valorizzare

le comunicazioni digitali e ridurre gli adempimenti formali superflui, con un beneficio in termini di snellezza e velocità del procedimento.

Particolare attenzione è stata riservata alla giustizia riparativa, istituto innovativo promosso dalla riforma Cartabia, che viene ora disciplinato in termini procedurali per garantire un più ordinato accesso ai percorsi riparativi e un'adeguata valutazione dei loro effetti sul processo penale. In chiave deflattiva, sono state apportate modifiche alla disciplina del patteggiamento e degli altri riti alternativi, al fine di renderli più attrattivi per le parti e alleggerire in tal modo il carico del contenzioso ordinario.

Anche sul processo civile, il d.lgs. n. 31 del 2024 apporta una serie di correttivi tecnici e interpretativi. In particolare, viene puntualizzata la disciplina del rito semplificato, introdotto per rendere più snelle le controversie meno complesse, e sono forniti chiarimenti utili agli operatori per orientarsi nella scelta e nell'applicazione dei diversi riti. Il d.lgs. n. 31 del 2024 interviene anche sulla mediazione e sulla negoziazione assistita, rafforzando la centralità degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, coerentemente con l'obiettivo europeo di riduzione dell'arretrato giudiziario.

Una sezione importante del d.lgs. n. 31 del 2024 è dedicata al consolidamento dell'Ufficio del processo, struttura introdotta per supportare l'attività giudiziaria mediante personale qualificato, e destinata a diventare un elemento strategico del nuovo assetto organizzativo della giustizia civile. In questo contesto, il d.lgs. n. 31 del 2024 valorizza anche gli strumenti digitali, con ulteriori misure di perfezionamento del processo telematico, sia in termini di accessibilità che di interoperabilità tra gli uffici.

Il quadro internazionale e gli standard di protezione del minore di età nel sistema di giustizia

Letto alla luce del quadro internazionale, il d.lgs. n. 31 del 2024 richiama alcuni connotati significativi della disciplina giuridica internazionale, ovvero della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176.

Nel suo articolato, la Convenzione riconosce ai minori di età una serie di diritti civili, politici, economici, sociali e culturali. Tra questi, assumono una particolare rilevanza i c.d. diritti della difesa, volti ad assicurare la tutela nei procedimenti giudiziari, civili e penali. Il sistema della giustizia, infatti, è uno degli ambiti più delicati in cui i diritti dei minorenni devono essere garantiti in modo concreto e non formale.

Uno dei principi cardine della Convenzione, enunciato all'art. 3, è quello del superiore interesse del minore. Esso deve costituire una considerazione preminente in tutte le decisioni che riguardano i minorenni, incluse quelle adottate dalle autorità giudiziarie. In altre

parole, ogni provvedimento, anche quando necessario a proteggere il minore, deve tenere nella dovuta considerazione il suo benessere psicofisico, il suo sviluppo affettivo e le sue relazioni familiari e sociali. Un altro punto qualificante della Convenzione è il diritto del minore a essere ascoltato nei procedimenti che lo riguardano (art. 12). In base alla sua età e al suo grado di maturità, egli ha diritto a esprimere la propria opinione e a che questa venga tenuta in debita considerazione. Il sistema giudiziario, quindi, è chiamato a creare le condizioni per un ascolto adeguato, rispettoso e non traumatico, grazie anche al supporto di figure specializzate, come psicologi e assistenti sociali.

In particolare, la Convenzione assicura al minore il diritto alla presunzione di innocenza, a essere informato prontamente e per mezzo dei genitori e tutori delle accuse formulate a suo carico, a un'assistenza legale e a un processo equo e rapido.

Nei procedimenti penali, la Convenzione promuove un approccio che pone al centro del percorso di giustizia la rieducazione e il reinserimento sociale del minore che ha commesso un reato. La privazione della libertà deve essere sempre l'ultima risorsa, utilizzata solo quando strettamente necessaria e per il tempo più breve possibile (art. 37). Inoltre, i bambini e i ragazzi privati della libertà devono essere trattati con umanità e separati dagli adulti, mantenendo i contatti con la famiglia. L'articolo 40 della Convenzione definisce le garanzie specifiche del minore di età in conflitto con la legge: ogni minore sospettato, accusato o riconosciuto colpevole deve essere trattato in modo da favorire la sua dignità personale e il reinserimento sociale. La Convenzione incoraggia l'adozione di misure alternative alla detenzione, come la messa alla prova, i lavori di pubblica utilità, la mediazione penale: tali misure sono state concepite per responsabilizzare il minore, senza allontanarlo inutilmente dal contesto sociale e familiare di appartenenza.

Anche nei procedimenti civili – come quelli di separazione, affidamento, adozione o tutela – la Convenzione ha introdotto un interessante paradigma di prospettiva. I minorenni devono essere coinvolti attivamente, non solo come persone interessate in modo diretto o indiretto dalla decisione giudiziale bensì come soggetti titolari di diritti, con una propria voce e identità.

Nel quadro giuridico internazionale, in via complementare e più recente rispetto alla Convenzione, particolare rilevanza hanno assunto le Regole minime delle Nazioni Unite per l'amministrazione della giustizia minorile, meglio conosciute come Regole di Pechino, approvate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 29 novembre 1985.

Queste Regole rappresentano un fondamentale strumento di indirizzo per i legislatori e gli operatori del diritto, offrendo un insieme di principi e

linee guida per costruire sistemi giudiziari minorili improntati al rispetto della dignità, dei diritti e delle esigenze specifiche dei minorenni coinvolti in procedimenti giudiziari. La filosofia sottesa alle Regole di Pechino agevola il seguente ragionamento: il minorenne che entra in contatto con il sistema di giustizia, sia in qualità di autore di reato che come soggetto coinvolto in un procedimento, non deve essere considerato alla stregua dell'adulto bensì quale persona con bisogni e potenzialità specifici. Pertanto, la risposta strutturale ed operativa dello Stato non può essere solo di tipo repressivo ma deve mirare alla rieducazione, al recupero e al reinserimento sociale del minorenne, privilegiando interventi individualizzati e rispettosi del suo percorso individuale di crescita psicologica e sociale.

Le Regole di Pechino pongono al centro un'idea pedagogica della giustizia: il sistema giudiziario minorile deve essere un ambiente capace di ascoltare, accogliere e orientare, non solo di sanzionare. L'errore è considerato parte di un processo evolutivo, e l'intervento dello Stato dovrebbe tendere alla riparazione del danno e alla responsabilizzazione, e non alla stigmatizzazione o all'esclusione. In questo senso, viene valorizzato il ricorso a misure alternative al processo penale e alla detenzione, come la mediazione penale, la messa alla prova, i programmi di giustizia riparativa e il coinvolgimento della comunità.

Le Regole si fondano su alcuni principi generali che guidano ogni fase del procedimento: la personalizzazione dell'intervento, in modo tale che ogni misura risulti adeguata alla situazione individuale del minorenne, tenendo conto della sua età, maturità, condizioni familiari e sociali; la finalità educativa, che ispira un procedimento non punitivo ma funzionale alla sua crescita personale; la detenzione come *extrema ratio*, utilizzata solo quando strettamente necessario e per il periodo più breve possibile; i diritti procedurali che devono essere garantiti nella declinazione del processo equo, della difesa, del contraddittorio, della presunzione d'innocenza e della protezione della sfera di riservatezza personale; infine, la specializzazione degli operatori ovvero giudici, avvocati, forze dell'ordine e assistenti sociali, che devono essere adeguatamente formati per interagire in modo competente e sensibile.

La definizione dei principi e dei diritti del minore di età nel quadro regionale europeo in ordine al sistema di giustizia

Il sistema della giustizia minorile, ivi inclusa la sua connotazione riparativa, può essere letto anche alla luce del quadro europeo, nel quale la tutela del minore in sede giudiziaria è garantita sia dall'Unione europea sia dal Consiglio d'Europa. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, resa giuridicamente vincolante con il Trattato di Lisbona nel 2007, costituisce una delle più importanti fonti sovranazionali in materia di tutela dei diritti della persona. In modo particolare, gli articoli 47 e

48 confermano la rilevanza dei principi inerenti al giusto processo e la tutela delle garanzie difensive nel contesto giudiziario. La lettura congiunta di tali disposizioni, peraltro richiamando la Convenzione, agevola la definizione di un modello di giustizia minorile ispirato a tre pilastri fondamentali: la protezione, letta quale approccio che previene l'impatto del procedimento in danno della salute, della dignità e dello sviluppo del minorenne; la partecipazione, che vede i bambini e i ragazzi esercitare il diritto a esprimere la propria opinione e a essere debitamente ascoltato; la proporzionalità della sanzione e la connotazione riabilitativa, in funzione della responsabilizzazione e del suo graduale reinserimento sociale.

In tale contesto normativo nel 2016 è stata adottata la direttiva 2016/800/UE, recepita dall'Italia con la legge 26 novembre 2021, n. 206, sulle garanzie procedurali per i minorenni indagati o imputati. Essa stabilisce garanzie aggiuntive in favore del minorenne rispetto agli adulti: deve essere tempestivamente informato in termini comprensibili dei propri diritti e dell'andamento del procedimento, e deve poter accedere a tutte le informazioni rilevanti (anche tramite un genitore o altro adulto - tutore o difensore); ha sempre diritto ad avvalersi di un difensore, con assistenza obbligatoria in fase pre-processuale e durante la custodia cautelare; ha diritto a essere accompagnato in udienza da un adulto (difensore e genitore) e a essere sottoposto a valutazioni individuali psicosociali; il minorenne indagato o imputato non può essere condannato e scontare una pena detentiva se non è stato assistito da un difensore nelle udienze; la privazione della libertà nei confronti di un minorenne deve essere una soluzione estrema e, se introdotta, deve essere prevista per il periodo più breve possibile; in caso di detenzione, i minorenni devono essere separati dagli adulti o essere collocati insieme solo se nel loro superiore interesse, devono avere accesso all'assistenza sanitaria e devono essere tutelati in termini di riservatezza personale.

Nel giugno 2020 la Commissione europea ha adottato la Strategia dell'UE per i diritti delle vittime (2020-2025), un documento programmatico che mira a rafforzare i diritti delle vittime di reato all'interno dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia. La Strategia si contestualizza rispetto alle reiterate lacune inerenti ai diritti delle vittime nei diversi Stati membri, soprattutto in relazione ai gruppi più vulnerabili, come i minori di età, le vittime di tratta, le persone con disabilità, le vittime di violenza domestica e di reati d'odio. Essa poggia su cinque assi prioritari, ognuno caratterizzato da una serie di misure operative: rafforzare l'effettivo godimento dei diritti nell'attuale quadro normativo; potenziare l'accesso delle vittime al sostegno e alla protezione specializzata, in particolare per donne e minorenni vittime di violenza, con specifica attenzione ai servizi integrati e multidisciplinari; facilitare l'accesso

alla giustizia, attraverso la semplificazione procedurale; l'accesso all'assistenza legale e l'adozione di strumenti digitali; rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra gli attori coinvolti, creando meccanismi inter-istituzionali e favorendo lo scambio di buone pratiche a livello transnazionale; adattare le risposte alle esigenze specifiche delle vittime, assicurando un approccio differenziato e personalizzato, capace di tener conto delle vulnerabilità proprie di parametri quali età, genere, disabilità o condizione migratoria.

La Strategia riconosce espressamente i minorenni come soggetti vulnerabili. Se per tali soggetti l'esperienza del reato e del procedimento penale può produrre traumi di lungo periodo, nel documento si introducono alcune azioni mirate rispetto alla condizione propria dei minorenni: valutazioni individualizzate dei bisogni in quanto vittime; servizi di supporto psicologico e sociale dedicati; meccanismi di denuncia accessibili e adeguati all'età e al livello di sviluppo; formazione obbligatoria per il personale giudiziario e di polizia; promozione di modelli integrati di accoglienza come il Barnahus (*Children's House*), che evitano la rivittimizzazione e garantiscono risposte coordinate.

Il documento ora brevemente illustrato ben si correla alla Strategia UE per i diritti dei minorenni, pubblicata nel marzo 2021: pur essendo uno strumento di orientamento più ampio per l'adozione e l'attuazione di politiche sociali, educative, digitali, la componente in esame è inclusa e declinata rispetto alla necessità di promuovere un sistema giudiziario a misura di bambino (c.d. *child-friendly justice*), prevedendo l'istituzione di sistemi integrati di protezione del minorenne negli Stati membri, la promozione della loro partecipazione nei procedimenti giudiziari che li riguardano, l'introduzione di meccanismi di reclamo accessibili, la garanzia di mezzi digitali sicuri per l'accesso all'informazione e al supporto tecnico-legale.

Nel quadro sistemico del Consiglio d'Europa sono stati adottati numerosi atti normativi e d'indirizzo e orientamento per la giustizia minorile, che invitano gli Stati membri a favorirne l'ascolto, ad adeguare il linguaggio all'età, a garantire formazione specifica agli operatori e a evitare ritardi ingiustificati.

Si possono richiamare, a titolo esemplificativo: la raccomandazione Rec(2003)20 sulle nuove modalità di trattamento dei comportamenti devianti dei minorenni e il ruolo della giustizia minorile, per promuovere un modello preventivo ed educativo personalizzato nella gestione della devianza minorile che coinvolga famiglie, scuole e comunità; la raccomandazione CM/Rec(2010)1 sulle regole del Consiglio d'Europa in materia di giustizia penale minorile, che definisce standard minimi per un sistema di giustizia penale minorile efficace e rispettoso dei diritti umani che poggia su strumenti diffusi quali la prevenzione della recidiva, la promozione del reinserimento sociale, e la limitazione della custodia

cautelare e della detenzione; la raccomandazione CM/Rec(2019)3 sulla transizione dei minorenni verso la vita adulta, nella quale si riconosce l'importanza del periodo di transizione per i giovani che escono dal sistema della giustizia minorile e si invitano gli Stati membri ad adottare misure volte a garantire continuità nell'accompagnamento educativo e psicosociale, la personalizzazione dei percorsi di reinserimento e la prevenzione delle marginalità post-detentive; la Raccomandazione CM/Rec(2018)7 sui diritti dei minori di età nell'ambiente digitale la quale, pur non specificamente focalizzata sul sistema di giustizia, assume rilievo crescente nella definizione delle garanzie procedurali e dei diritti nei contesti digitali, inclusi i procedimenti giudiziari da remoto che coinvolgono minorenni.

Le Linee guida del Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di minorenne, adottate dal Comitato dei Ministri il 17 novembre 2010, sono altrettanto importanti giacché delineano un modello di giustizia che sia *"accessibile, appropriata all'età, rapida, diligente, adattata alle esigenze e ai diritti specifici del minorenne, rispettosa del diritto del minorenne di comprendere, partecipare e di essere ascoltato"*.

In questa lettura, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte sottolineato l'importanza delle tutele per i minorenni ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ovvero il giusto processo, predisponendo misure di protezione aggiuntive per i minorenni interessati direttamente e indirettamente dai procedimenti giudiziari in atto al livello nazionale e sovranazionale.

Per un'analisi del d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, in funzione del rafforzamento del sistema della giustizia minorile in linea con gli standard internazionali ed europei

Alla luce degli standard giuridici internazionali e regionali europei, sopra delineati, è possibile ricostruire i principali elementi caratterizzanti il d.lgs. n. 31 del 2024, innovanti il processo penale in generale e la sua declinazione riferibile al diritto minorile in modo specifico.

La disciplina in materia è stata regolamentata dal D.P.R. del 22 settembre 1988, n. 488, che dispone in ordine al codice di procedura penale minorile, e dal d.lgs. del 27 luglio 1999, n. 272, che introduce il codice penale minorile. Nel suo complesso tale disciplina, poiché speciale, deroga in modo prevalente e prioritario rispetto al corpo normativo e codicistico di portata generale: pertanto, un inquadramento del d.lgs. n. 31 del 2024 richiede una puntuale verifica circa la compatibilità e la coerenza del dispositivo con le predette norme speciali, agevolando l'esercizio delle competenze giudiziarie sulla base di criteri interpretativi che assicurino un'impostazione riparativa e rieducativa dello stesso sistema di giustizia.

Se si esaminano le modalità di accesso alla giurisdizione, per i minori di età non dovrebbe prevedersi l'applicazione facoltativa del deposito analogico ex art. 111-*bis* c.p.p., sebbene la procedura possa agevolare lo svolgimento del procedimento a tutela della persona offesa. Importante, invece, è la possibilità di partecipare allo stesso da remoto, così come previsto dall'art. 133-*ter* c.p.p.: l'opzione, che presenta un carattere residuale d'urgenza, non è sempre funzionale per la garanzia dei diritti del minore di età soprattutto quando sia rilevante la sua presenza fisica in aula nonché l'esercizio del diritto d'ascolto da parte dell'Autorità giudiziaria. In tale accezione, il d.lgs. n. 31 del 2024 ha preservato in modo speciale la tutela del minore di età: a fronte dell'applicazione della norma generale che dispone in ordine all'udienza da remoto, la misura legislativa speciale è prevalente ancorché le circostanze eccezionali, adeguatamente considerate, possano implicare il ricorso allo strumento telematico e tuttavia garantiscano il pieno esercizio dei diritti della difesa del minore di età e attribuiscano un peso appropriato alla sua deposizione in presenza durante il procedimento in aula.

Ancora, in merito all'accesso alla giurisdizione, ai fini della maggiore semplicità e rapidità del procedimento, un'ulteriore deroga attiene all'obbligo di opposizione allo scopo di prevenire l'apertura del procedimento e configurare l'assegnazione in carico del minore per lavori di pubblica utilità ex art. 459 c.p.p. Qualora detta ipotesi sia percorribile in conformità al dispositivo del D.P.R. n. 488 del 1988 (artt. 30-32-33), ovvero consenta il superamento proprio della comminazione di pene alternative e dunque disponga l'estinzione del capo d'imputazione a carico del minore di età per condotte non particolarmente gravi in favore di un impiego scarsamente pericoloso di pubblica utilità, è evidente l'impatto positivo: si alleggerisce il carico giudiziario e si agevola il percorso esecutivo con finalità riparatoria.

In merito alle garanzie procedurali in essere nel quadro del procedimento minorile, è certo che esse debbano essere rafforzate in costanza di una particolare connotazione del soggetto interessato.

A titolo esemplificativo, le modalità di notifica del fascicolo investigativo al minore in quanto imputato e del correlato deposito dello stesso presentano una connotazione tipica delle procedure speciali: esse devono permanere come tali a fronte delle innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 31 del 2024 in riferimento al procedimento ordinario. La medesima considerazione attiene al principio di riservatezza applicato al procedimento minorile, soprattutto quando si ricorre allo strumento telematico per l'udienza da remoto.

Ancora se, come già rilevato, la celerità del procedimento è stata consolidata nel d.lgs. n. 31 del 2024, essa assume un impatto significativo nel sistema di giustizia minorile, giacché poggia sul principio del minimo o nullo pregiudizio nei riguardi del minore di età e dunque ne assicura il

pieno esercizio dei diritti della difesa. Ciò si traduce nella partecipazione in presenza al contraddittorio in aula, all'ascolto da parte dell'Autorità giudiziaria incaricata, al proseguimento del dibattimento qualora il minore di età imputato sia assente senza apposita giustificazione e tuttavia siano co-presenti il tutore e/o il difensore, alla tutela dell'immagine, alla compilazione e condivisione dei resoconti verbali d'aula in modo semplificato e chiaramente comprensibile.

Sotto il profilo esecutivo della pena, la già configurata ipotesi di ricorso a misure alternative alla detenzione è cruciale in un sistema di giustizia che sia effettivamente ed efficacemente riparatorio e reintegrativo per il minore di età. A fronte della chiarezza e della celerità del procedimento, rileva un parametro essenziale ovvero il consenso espresso dell'interessato ad usufruire di tali misure. Il dispositivo in esame non è puntuale su questo specifico aspetto e pertanto non tiene ancora sufficientemente in considerazione le peculiarità proprie dell'imputato minore: non si esplicita se il consenso possa essere manifestato solo o anche dal genitore, tutore, difensore in caso di incapacità del minore di età; non emerge in modo inequivoco se il consenso espresso possa essere successivamente revocato; non si evince, infine, se l'estensione da 2 a 4 anni del computo massimo per una pena sostitutiva a carico di una persona adulta sia valevole anche per un minore, determinando in potenza un'applicazione di medio termine che potrebbe non agevolare la lettura della misura in senso riparativo.

Quando, ancora, si rimanda a questa ultima accezione, sebbene la finalità propria del d.lgs. n. 31 del 2024 constava nell'introduzione di una disciplina tipica della giustizia riparativa nel sistema penale, l'assenza di precisazioni di dettaglio non inficia quanto già previsto in relazione all'informazione completa al minore di età in quanto autore di reato e ai genitori e/o tutori: ciò che non tipizza il modello educativo in funzione riparatoria attiene alla modalità organica del procedimento minorile. Sebbene il D.P.R. n. 488 del 1988 disponga, ex art. 28, che siano impartite "prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa" – inclusive dei programmi di giustizia riparativa da coordinare e realizzare presso appositi enti e centri specializzati su scala locale – il riferimento chiaro e diretto a tale ipotesi applicativa non è riportato nel d.lgs. n. 31 del 2024. In altri termini dovrebbero essere più opportunamente definiti i criteri di ammissibilità dei minori di età ai programmi e i modelli e le modalità di formazione degli operatori, e si rimette all'autorità giudiziaria la facoltà di invitare il minore di età a entrare nel circuito riparatorio, sulla scorta della presenza e disponibilità all'ingresso nei centri sopra richiamati.

Da quanto sopra esaminato, è evidente l'importanza di procedere a una riforma del sistema di giustizia penale, così come configurata dal

d.lgs. n. 31 del 2024: ciò nondimeno l'eventuale impatto che essa potrà determinare sugli elementi strutturali ed operativi del procedimento minorile necessita di attenta osservazione e valutazione, attesa la specialità concettuale ed esecutiva della disciplina in vigore.

La dimensione esecutiva richiederà innanzitutto di adottare un approccio equilibrato nella riforma delle rispettive discipline penali e penal-procedurali che riguardano persone adulte e minori di età, pur tuttavia delineando per questa seconda categoria la definizione circostanziata delle modalità di formulazione del consenso, la previsione della presenza e dell'intervento del genitore e/o del tutore nel passaggio deliberativo, la modulazione delle soglie di pena sostituibile in ragione della maggiore sensibilità sociale verso il minore di età e in funzione del percorso riparativo e reintegrativo.

In relazione alla dimensione procedurale, il procedimento minorile deve essere consolidato in termini garantisti, anche quando si possa ricorrere alle tecnologie che permettono lo svolgimento dell'udienza da remoto, assicurando il rispetto della riservatezza e il diritto all'ascolto del minore di età.

La riforma della disciplina in vigore rappresenta un'occasione unica per potenziare la lettura concettuale e operativa di un sistema di giustizia minorile realmente riparativo e reintegrativo, configurando un rito *ad hoc* e rafforzando la rete dei centri specializzati affinché si introduca un modello uniforme ed efficace di percorso riparativo.

In ultimo, la rinnovata disciplina richiede un più ampio e articolato intervento di coordinamento degli strumenti di formazione degli operatori, attraverso linee guida e materiali appositi in favore delle autorità che esaminano la casistica e deliberano nel quadro del sistema di giustizia minorile nazionale, in collaborazione con tutti gli attori che sono direttamente coinvolti nel procedimento penale, al fine di introdurre rinnovati strumenti di giustizia riparativa per i minori di età.

La configurazione del procedimento minorile, così come disciplinata dalle misure legislative vigenti e letta alla luce del d.lgs. n. 31 del 2024, necessiterà di una fase di sperimentazione esecutiva che non potrà prescindere dal richiamo e dalla costante e puntuale verifica della conformità rispetto ai principi e agli standard giuridici internazionali ed europei per garantire il pieno esercizio dei diritti della difesa per le persone minori di età in Italia.

QUESTIONI DI ATTUALITÀ

Questioni di attualità

Sottrazione internazionale di bambini e ragazzi. Il consenso del genitore esclude l'illecito?

Tessa Onida

Il tema

La vicenda storica che ha portato alla pronuncia dell'ordinanza della Corte di Cassazione civile, sez. I, del 16 settembre 2024, n. 24730 in commento è particolarmente intricata e merita di essere approfondita suddividendola in periodi diversi al fine di mettere bene in evidenza i tempi e le modalità attraverso le quali si sono snodati gli eventi. È infatti prima di tutto dalla non corretta interpretazione di questa vicenda operata dal giudice di primo grado che deriva l'illegittimità del decreto con il quale il Tribunale per i minorenni di Firenze aveva disposto – prima che la Cassazione con l'ordinanza in esame lo annullasse – il rientro di una bambina figlia di padre francese e di madre italiana in Francia. Storicamente possiamo distinguere la vicenda oggetto di questo lavoro attraverso i seguenti passaggi:

- nel 2019 nasceva in Francia una bambina frutto della relazione di una cittadina italiana e di un cittadino francese, i quali nel luglio 2020 interrompevano la loro relazione; in un primo momento la madre e la figlia rimanevano in Francia e andavano a vivere in un appartamento in affitto nello stesso Comune nel quale viveva il padre cosicché, fino al febbraio 2021, entrambi i genitori concordemente si occupavano della gestione della figlia;
- nel 2021 la madre – laureata in veterinaria – partiva per l'Africa (in particolare, per lo Stato del Benin) per un progetto di lavoro con una ONG e vi si trasferiva per due mesi e mezzo. In tale periodo la bambina veniva accudita dal padre e dai nonni (paterni e materni). I viaggi di lavoro della madre si sono poi ripetuti a settembre 2021 (per circa un mese) e nel dicembre 2021; in occasione di tale ultimo viaggio, la minorenni, accompagnata dai nonni materni, aveva raggiunto la madre in Africa con il consenso del padre per restarvi fino al termine del soggiorno lavorativo della madre;
- nel febbraio 2022, la madre e la figlia si stabilivano in Italia presso i genitori della madre in provincia di Cuneo; tale trasferimento avvenne nel quadro di un accordo di massima raggiunto tra i genitori come testimoniato da un documento (redatto in lingua italiana) con il quale il padre esprimeva il proprio consenso al trasferimento della residenza della bambina in Italia con la madre presso i genitori materni. La bambina veniva quindi cancellata dall'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero il 2 febbraio 2022 e, contestualmente, iscritta all'anagrafe del Comune nel quale si era trasferita con la madre;
- nell'aprile dello stesso anno la bambina – secondo gli accordi intercorsi tra le parti – avrebbe dovuto fare temporaneamente rientro in Francia per stare con il padre fino a luglio ma questo non avvenne mai, anzi, a settembre 2022 la madre si trasferiva in

provincia di Grosseto con la figlia e il nuovo compagno per cogliere un'opportunità lavorativa;

- in seguito a questo trasferimento – che allontanava notevolmente la bambina dalla residenza del padre – nel settembre 2022 quest'ultimo presentava un ricorso per ottenerne l'affidamento, davanti al Tribunale di Mâcon (Francia) – che però si dichiarerà incompetente dal momento che la minore era residente in Italia – mentre la madre faceva la stessa cosa davanti al Tribunale di Asti;
- due mesi dopo (a novembre) il padre si recava dai nonni materni in Piemonte con la nuova compagna per far visita alla figlia ma – a fronte del diniego di questi ultimi di fargliela incontrare (motivato dall'assenza della madre) sporgeva denuncia per sottrazione internazionale di persona minorenni dato che la figlia era trattenuta in Italia senza il suo consenso¹. È quindi iniziata una battaglia legale senza esclusione di colpi tra i genitori passata anche attraverso accuse di abusi sessuali rivolte al padre dalla madre.

Ad avviso del Tribunale per i minorenni di Firenze la domanda di rimpatrio della bambina per sottrazione internazionale aveva tutti i requisiti per essere accolta: era stata proposta nei termini – quindi entro un anno dall'illecito trattenimento della stessa in Italia da parte della madre (infatti tale fattispecie si sarebbe concretizzata a partire dal settembre 2022 allorché la madre, senza il consenso del padre, aveva trasferito la propria residenza e quella della bambina dalla provincia di Cuneo a quella di Grosseto); e riguardava una minorenni che aveva chiaramente la residenza abituale in Francia. Infatti era lì che i genitori avevano fissato la residenza familiare ed era lì che la bambina aveva (prevalentemente) vissuto anche dopo la separazione dei genitori: a tal proposito a nulla rilevava – secondo il giudice di primo grado – il fatto che nel dicembre 2021 la bambina fosse stata portata, sulla base di un accordo tra i genitori, in Africa presso la madre e che poi, nel febbraio 2022, il trasferimento in provincia di Cuneo fosse avvenuto sulla base di un accordo sottoscritto da entrambi i genitori. Sulla base di questa lettura e interpretazione dei fatti, il Tribunale dei minorenni di Firenze aveva disposto l'immediato rientro della minorenni in Francia in quanto non ricorrevano, a suo parere, nessuna delle cause ostative indicate

1 Art. 12 "Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dell'articolo 3, e sia trascorso un periodo inferiore a un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell'istanza presso l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente dove si trova il minore, l'autorità adita ordina il suo ritorno immediato. L'autorità giudiziaria o amministrativa, benché adita dopo la scadenza del periodo di un anno di cui al capoverso precedente, deve ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che il minore sia integrato nel suo nuovo ambiente. Se l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto ha motivo di ritenere che il minore è stato condotto in un altro Stato, essa può sospendere la procedura o respingere la domanda di ritorno del minore".

all'art. 13 lettera b della Convenzione dell'Aja del 1980² che esimono lo Stato nel quale si trova il minore per il quale è stata presentata domanda per sottrazione internazionale dal disporre il rientro nello Stato di provenienza. Infatti, secondo il giudice di primo grado il padre esercitava effettivamente – congiuntamente alla madre dalla quale era separato dal luglio 2020 – il diritto di affidamento della figlia al momento del mancato rientro in Francia (tra l'altro le accuse della madre verso il padre non avevano trovato alcun riscontro e, anzi, nei fatti erano state smentite dallo stesso comportamento della donna che aveva sempre lasciato senza alcuna remora la figlia con il padre anche per periodi lunghi); il consenso prestato in forma scritta dal padre al trasferimento della figlia con la madre in Italia presso i nonni materni non doveva poi essere inteso come consenso al suo "trasferimento definitivo" ma, fondamentalmente, come uno strumento per consentire alla figlia di fruire di una completa copertura sanitaria durante i periodi di soggiorno in Italia.

Infine, anche riguardo alla possibilità che con il ritorno in Francia la bambina – che aveva dimostrato un quadro di fragilità importante a causa dei diversi distacchi e cambi di collocazione che l'avevano resa più insicura e maggiormente attaccata alla figura materna – fosse esposta a dei pericoli di carattere fisico o psichico (o comunque al pericolo di trovarsi in una situazione intollerabile), il Tribunale per i minorenni di Firenze non aveva avuto dubbi: per il giudice di primo grado la bambina negli ultimi mesi aveva "ritrovato l'ambiente già a lei noto e da lei sperimentato e vissuto nei primi anni di vita e non aveva mostrato, al ritorno dalla madre, alcun segno di disagio o regressione". Conclusione, questa, raggiunta basandosi principalmente sul fatto che nelle more dell'espletamento della consulenza il Tribunale per i minorenni aveva disposto un piano di incontri del padre (che dall'aprile 2022 aveva incontrato la figlia solo una volta) con la figlia alla presenza di un educatore che avevano contribuito a ripristinare la relazione

2 Art. 13 "Nonostante le disposizioni del precedente articolo, l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione od ente che si oppone al ritorno, dimostri: che la persona, l'istituzione o l'ente cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno; o che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile; l'autorità giudiziaria o amministrativa può altresì rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto un'età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere. Nel valutare le circostanze di cui al presente articolo, le autorità giudiziarie e amministrative devono tener conto delle informazioni fornite dall'autorità centrale o da ogni altra autorità competente dello Stato di residenza del minore, riguardo alla sua situazione sociale".

tra i due (la Consulente tecnico d'ufficio aveva infatti chiaramente indicato un rischio per la salute psichica della bambina dal suo rientro in Francia essendo quest'ultima fortemente bisognosa "di mettere radici in un luogo" e avendo finalmente trovato una sufficiente stabilità nell'ambiente in cui viveva con la madre e con il di lei marito).

Contro questa decisione la madre aveva presentato ricorso per Cassazione ponendovi a fondamento cinque motivi. In particolare la ricorrente lamentava: la violazione e la falsa applicazione dell'art. 13 co.1 lettera a della Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1980, ratificata con legge n. 64 del 1994, in relazione all'art. 360 co.1 n.3 c.p.c essendo presente il consenso dell'altro coniuge al trasferimento e/o mancato rientro della minore; la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 14 e 15 della stessa Convenzione visto che il Tribunale di Mâcon aveva stabilito che la residenza abituale della bambina era in Italia; l'illegittimità del decreto impugnato per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 co.1 lettera b della Convenzione in parola e dell'art. 27 del regolamento (UE) 2019/1111 del 25 giugno 2019 alla luce del fatto che la consulenza tecnica aveva rilevato la presenza di una causa ostativa al rimpatrio della minore (specificatamente un pericolo psichico); l'omesso esame di fatti decisivi (sia in riferimento al consenso prestato dal padre che in riferimento al pericolo psichico in caso di rimpatrio per la minore); e, da ultimo, la violazione dell'art. 26 della medesima Convenzione dell'Aja in relazione all'art. 360 co.1 n. 3 c.p.c per la mancata compensazione delle spese della lite (la donna era stata infatti condannata in primo grado al pagamento delle spese processuali). Secondo il giudizio della Corte di Cassazione tali motivi erano tutti fondati anche se solo il primo e il terzo venivano approfonditi in quanto gli altri tre risultavano assorbiti all'interno della trattazione di questi due motivi. Infatti, anche se la condotta della sottrazione di una persona di minore età può essere integrata anche attraverso il suo mancato rientro (oltre che ovviamente mediante il suo trasferimento all'estero)³, in questo caso non siamo

³ La Cassazione ha infatti chiaramente affermato che la sottrazione internazionale di persone di minore età può essere integrata sia da una illecita "condotta di trasferimento" sia da una illecita "condotta di mancato rientro" e ciò in entrambe le ipotesi si verifica quando tale condotta è perpetrata in assenza del consenso dell'altro genitore e in violazione dei diritti di custodia del denunciante la sottrazione ai sensi della legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale (cfr. Cass. 14/07/2020, n. 14943, in motivazione, p. 10 sub par. 4.3.). L'illecito della sottrazione internazionale delle persone di minore età di cui alla Convenzione dell'Aja del 1980 può aversi, quindi, sempre nel concorso delle condizioni di legge (artt. 2 e 3 Convenzione dell'Aja): a) al momento del trasferimento del minore, quando il suo allontanamento dallo Stato di residenza abituale avvenga senza il consenso del titolare del diritto di custodia; b) durante la permanenza del minore nello Stato diverso da quello in cui aveva la residenza abituale, in cui inizialmente era stato trasferito lecitamente, nel momento in cui venga meno il consenso dell'avevole diritto alla permanenza all'estero del minore.

di fronte a tale modalità perché la bambina era residente in Italia e il padre aveva prestato – per scritto a gennaio 2022 – il proprio consenso affinché la figlia si trasferisse con la madre in Italia presso i nonni materni. Non sono pertanto presenti nessuna delle due condizioni che devono ricorrere perché si possa concludere di essere di fronte a un caso di sottrazione internazionale di persona di minore età in quanto: a) il Paese di residenza abituale della bambina era l'Italia; b) vi si era trasferita con il consenso del padre che – peraltro – era stato informato del fatto che la figlia fosse stata cancellata dall'AIRE e iscritta all'anagrafe dei residenti del Comune nel quale viveva con la madre e i nonni materni senza obiettare assolutamente niente. Del resto, lo stesso Tribunale di Mâcon che era stato sollecitato dal padre della bambina perché si esprimesse in tema di disciplina della responsabilità genitoriale, si era dichiarato incompetente a decidere della questione proprio perché la bambina aveva la sua residenza abituale in Italia. E, ciò, senza che emergesse alcun dubbio circa il fatto che il padre avesse consapevolmente acconsentito al trasferimento della residenza della figlia in Italia (anzi, in tale occasione aveva confermato di essere stato d'accordo con la scelta della ex compagna di andare a vivere in Italia, presso i suoi genitori, in provincia di Cuneo). La cosa sulla quale il padre non era assolutamente d'accordo era sostanzialmente solo il trasferimento della figlia con la madre dalla provincia di Cuneo a quella di Grosseto perché gli rendeva molto più complicato stare con la bambina a causa della maggiore distanza tra lui e la figlia. Pertanto – anche alla luce del principio, affermato nella sentenza n. 7261 del 2022 dai giudici della Cassazione, per cui "in materia di sottrazione internazionale dei minori, l'accordo raggiunto dai genitori sul trasferimento del figlio in un Paese diverso da quello in cui il minore aveva la residenza abituale, connotato dai caratteri di temporaneità e non definitività, fermi gli altri requisiti di legge, non esclude, cessate le ragioni del temporaneo trasferimento, l'illecito trattenimento del minore in Stato diverso da quello della dimora abituale in capo al genitore che lo pone in essere unilateralmente e contro la volontà dell'altro" – si deve comunque escludere l'operatività dell'art. 12 della Convenzione dell'Aja in quanto, nel caso in esame, la bambina era legalmente residente in Italia perché il padre aveva espressamente acconsentito al trasferimento della figlia nel nostro Paese (e senza nessuna "postilla" che potesse far pensare che si trattasse di un consenso che aveva riguardo a un trasferimento temporaneo). Cosa questa testimoniata anche dalla sua successiva condotta. Non può pertanto essere condivisa la ricostruzione del Tribunale per i minorenni di Firenze che – in sintonia con la Corte d'appello di Digione che nel frattempo ha riformato la pronuncia del Tribunale di Mâcon⁴ – aveva sostenuto che il padre intendesse solo

⁴ Con pronuncia, peraltro, non definitiva essendo stato nel frattempo proposto ricorso da parte della madre.

consentire che la figlia avesse una residenza ulteriore, *“alternata”*, come permesso dalla legislazione francese per una maggiore protezione della stessa sotto il profilo soprattutto sanitario. Né è corretto ritenere che l'accordo sottoscritto dai genitori del gennaio 2022 con il quale concordavano sul trasferimento della bambina in Italia con la madre sia stato solo *“un passaggio”* non particolarmente rilevante nel quadro di un accordo di massima tra i genitori che prevedeva che per un periodo la figlia stesse con la madre in Italia e per un periodo stesse in Francia con il padre. Al contrario, la forma scritta che le parti hanno scelto per questo accordo testimonia che queste erano perfettamente coscienti che si trattava di un documento particolarmente significativo dato che, sia quando la bambina era stata in Africa con la madre che quando era rimasta in Francia con il padre, non avevano sentito l'esigenza di *“dare solennità”* ai loro accordi mettendoli nero su bianco. Anzi, si legge che *“la dichiarazione del padre, proprio perché inserita in un quadro di organizzazione familiare peculiare, caratterizzato da notevole elasticità nel consenso agli spostamenti della minore, con doppia cittadinanza, figlia di un cittadino francese e di cittadina italiana, la quale, all'epoca (dell'accordo del 2022), era (ancora) impegnata in missioni in Africa presso una organizzazione non governativa”* non poteva che essere interpretata, nel senso inequivoco delle parole, come consenso del padre al trasferimento della residenza della minore in Italia, sia pure secondo il concetto francese di *“residenza alternata”*, in Francia e in Italia.

Peraltro – come prima accennato – la ricorrente, secondo la Cassazione, censura a ragione il decreto impugnato anche quando sostiene che la decisione del giudice di primo grado fosse illegittima (anche) per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 co.1 lettera *b* della più volte ricordata Convenzione dell'Aja e dell'art. 27 Reg UE 2019/1111 alla luce del fatto che la consulenza tecnica aveva rilevato la presenza di una causa ostativa al rimpatrio della minore (in particolare un pericolo psichico). Tale disposizione prevede infatti che *“l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione od ente che si oppone al ritorno, dimostri: [...] che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile”*. Il giudice di primo grado ha, infatti, irragionevolmente trascurato quanto *“affermato e suggerito”* dal consulente tecnico d'ufficio il quale *“aveva suggerito che il rientro della bambina in Francia fosse graduale essendo la bambina a settembre 2022 apparsa alla psicologa molto disturbata e in difficoltà, molto più chiusa e reticente, con un quadro di fragilità e ansia abbandonica evidente, tanto che la psicologa aveva rappresentato il rischio di una sua chiusura totale e di una sofferenza emotiva importante”*. Così, nonostante il parere della

Consulente tecnico d'ufficio (CTU) che aveva paventato un rischio per la salute psichica della bambina in considerazione del suo bisogno *“di mettere radici in un luogo”*, il giudice di primo grado ha disposto il suo immediato rientro in Francia senza offrire una valida motivazione a sostegno della sua decisione⁵. A riguardo non può certo essere considerata soddisfacente l'affermazione che i pochi incontri padre-figlia che si erano svolti per disposizione del Tribunale alla presenza di un educatore, avessero ripristinato la relazione tra i due. Non è infatti condivisibile l'affermazione che, in un contesto così delicato e complicato, una ripresa dei rapporti padre-figlia solo per alcuni giorni negli ultimi mesi, in Toscana e in Francia (dove la bambina era stata accompagnata dalla madre), sia stata in grado di incidere talmente a fondo da consentire al giudice di escludere che per la bambina ci fossero dei rischi con un (brusco) ritorno in Francia accompagnato da una forte limitazione del rapporto con la madre. Infatti, in base alla decisione del Tribunale per i minorenni di Firenze la bambina si sarebbe dovuta trasferire in Francia con la madre tra il 26 dicembre 2023 e il 6 gennaio 2024 (quindi seguendo una tempistica molto stretta dato che il decreto che aveva disposto il rientro è stato pubblicato l'11 dicembre 2023), avrebbe dovuto essere subito iscritta a una scuola materna in Francia e quindi presa velocemente in carico dai competenti servizi di sostegno psicologico per l'infanzia francesi; la madre avrebbe potuto esercitare il proprio diritto di visita per due weekend al mese.

L'evoluzione giurisprudenziale

La pronuncia in oggetto non costituisce sicuramente uno snodo fondamentale nell'evoluzione giurisprudenziale relativa al tema della sottrazione internazionale di persone di minore età in quanto, come abbiamo osservato nel commento, non offre degli elementi innovativi all'interprete ma si limita a richiamare gli orientamenti già espressi. In quest'ottica, peculiarmente, possiamo anticipare che una sentenza della Corte di Cassazione non molto successiva a quella che abbiamo appena commentato – segnatamente la sentenza 7 marzo 2025, n. 6080 – presenta aspetti più interessanti a livello di evoluzione giurisprudenziale. Infatti, in questa, i giudici di legittimità hanno stabilito che, prima di emettere un ordine di rientro a fronte di una richiesta nella quale si chiede l'applicazione della disciplina prevista dalla Convenzione dell'Aja per la sottrazione internazionale di persona di minore età, il giudice italiano deve sempre accertare l'effettivo esercizio del diritto di custodia da parte del genitore denunciante

⁵ In particolare la CTU aveva suggerito un affido condiviso della bambina, con collocamento a casa della madre in Italia, in Toscana, con ampia e continuativa frequentazione del padre; e anche la relazione della dott.ssa incaricata dalla madre della valutazione psicologica della minore aveva tratteggiato un quadro di grave fragilità della minore con importante sofferenza emotiva.

l'illecita sottrazione del figlio. Ciò deve avvenire con una valutazione che deve essere fatta in concreto che non può prescindere dall'esame e dalla valutazione di eventuali provvedimenti giudiziari limitativi dei diritti genitoriali e delle condizioni di salute del genitore che hanno l'attitudine ad incidere sull'effettivo esercizio del diritto di custodia. Tuttavia, a parte questa "fuga in avanti", se si tiene fermo lo sguardo al momento nel quale è stata pubblicata la sentenza in commento, risulta evidente che l'evoluzione più interessante non si è avuta tanto a livello giurisprudenziale, quanto a livello normativo. Infatti la recente entrata in vigore (tranne che per la Danimarca) del nuovo Regolamento europeo sulla famiglia – regolamento UE 2019/1111/UE (Bruxelles-II-ter) – ha innovato la disciplina previgente circa la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, in materia di responsabilità genitoriale e – qui interessa particolarmente – circa la sottrazione internazionale di persone minorenni. Tale Regolamento ha infatti sostituito dal 1° agosto 2022 il regolamento (CE) 2201/2003 (Bruxelles-II-bis) rafforzando le norme finalizzate a ottenere il ritorno della persona di minore età nello Stato di residenza abituale a fronte di un illecito trasferimento o di un mancato rientro, nel contesto di una sottrazione internazionale tra Stati membri dell'UE (art. 22 ss.). Nello specifico il legislatore europeo ha introdotto scadenze chiare affinché i casi possano essere risolti in tempi brevi, chiarendo che le autorità giurisdizionali coinvolte in primo grado, nonché quelle "di grado superiore", devono decidere, entro sei settimane⁶. Ha poi rafforzato le misure volte a favorire il ritorno del minorenne nello Stato di residenza abituale introducendo la possibilità, in capo allo Stato membro in cui il minorenne è stato illecitamente trasferito o trattenuto, di adottare misure cautelari e di protezione con efficacia transfrontaliera.

Il nuovo regolamento promuove, altresì, la mediazione familiare transfrontaliera in tutte le cause riguardanti un minorenne prevedendo che, in qualsiasi fase del procedimento, l'autorità giurisdizionale debba provvedere direttamente o con l'assistenza delle autorità centrali "a invitare le parti a valutare se siano disposte a ricorrere alla mediazione o ad altri mezzi di risoluzione alternativa delle controversie, a meno che ciò non vada contro l'interesse superiore del minore, non sia appropriato nel caso specifico o non ritardi indebitamente il procedimento". Inoltre il legislatore dell'Unione ha introdotto una disposizione che cristallizza il diritto fondamentale del minorenne a esprimere la propria opinione nei procedimenti in cui è coinvolto: alla persona di minore età "capace di discernimento" è dunque espressamente data la "concreta ed effettiva possibilità" di essere sentita direttamente o tramite un rappresentante

⁶ Salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali, un'autorità giurisdizionale di grado superiore decide entro sei settimane dal momento in cui sono state espletate tutte le fasi procedurali richieste e l'autorità giurisdizionale è in grado di esaminare l'impugnazione, mediante udienza o in altro modo.

o un organismo appropriato. La discrezionalità dei singoli Stati risiede soltanto nella scelta della modalità di ascolto (chi e come), mentre si prevede che tale diritto sia rispettato in concreto.

Nozioni di riferimento

Residenza abituale del minorenne

La residenza abituale del minorenne rappresenta il criterio cardine per determinare la liceità o l'illiceità del trasferimento o del trattenimento di un minorenne in uno Stato diverso da quello in cui viveva stabilmente. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte di Cassazione è infatti il luogo in cui il minorenne ha il centro stabile dei suoi interessi di vita, in modo effettivo e non solo formale e quindi dove si tiene conto di elementi come la durata, la regolarità, le condizioni e i motivi del soggiorno, la lingua parlata, la frequenza scolastica, l'integrazione sociale, la presenza della famiglia. È quindi un concetto dinamico che deve essere valutato caso per caso e costituisce il criterio determinante per la giurisdizione internazionale nei procedimenti familiari e l'illiceità del trasferimento nei casi di sottrazione internazionale ed è essenziale ai fini di una valutazione circa una richiesta di rimpatrio di un minorenne.

Riferimenti normativi

Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980, *Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori* e sua legge di ratifica legge 15 gennaio 1994, n. 64.

Regolamento (UE) 2019/1111 (Bruxelles II-ter), *relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori* (in vigore dal 1° agosto 2022).

Riferimenti giurisprudenziali

Corte di Giustizia UE, sez. III, 3 aprile 2009, C-523/07

Cassazione civile, sez. unite, 19 aprile 2021, n. 10243

Cassazione civile, sez. I, 4 marzo 2022, n. 7261

Cassazione civile, sez. I, 2 novembre 2023, n. 30430

Cassazione civile, sez. I, 13 novembre 2023, n. 31470

Cassazione civile, sez. I, 23 novembre 2023, n. 32526

Cassazione civile, sez. I, 24 aprile 2024, n. 11123

Cassazione civile sez. I, 16 settembre 2024, n. 24730

Cassazione civile, sez. I, 21 ottobre 2024, n. 27169

Cassazione civile, sez. I, 7 marzo 2025, n. 6080

Questioni di attualità

L'adozione di fronte alla famiglia che cambia.

I nuovi orientamenti giurisprudenziali per un modello più inclusivo e rispettoso dei diritti dei bambini

Luca Giacomelli

Il tema

Ormai da tempo assistiamo all'affermarsi di modelli e strutture familiari differenti, non più unicamente riconducibili all'archetipo classico-nucleare, fondato sull'istituto matrimoniale, che per molto tempo ha rappresentato il paradigma predominante. Interrogarsi, oggi, su concetti come quelli di "famiglia" e di "genitorialità" è un esercizio arduo e dall'esito niente affatto scontato. Non sono, infatti, concetti che si prestano, di per sé, a una definizione puntuale e univoca, rimandando a entità che, lungi dall'essere statiche e immutabili, risentono fortemente del mutamento della cultura, dei costumi e dei rapporti economico-sociali. In questo senso, non esiste un'idea di famiglia decontestualizzata e sempre uguale a sé stessa: la sua struttura e la sua fisionomia cambiano nel corso del tempo, in funzione dei bisogni e degli interessi di cui sono portatori i soggetti che la compongono.

Anche dal punto di vista giuridico, il concetto di "famiglia" sfugge a una definizione precisa e univoca: in generale, "la legislazione vigente non accoglie una nozione unitaria di famiglia, ma di questa, di volta in volta, fissa l'ambito in relazione alle concrete esigenze che l'ordinamento, nel disciplinare il fenomeno, prende in considerazione e tutela"¹. Lo stesso articolo 29 della Costituzione, benché definisca – in modo controverso – la famiglia come "società naturale fondata sul matrimonio", non ha precluso la possibilità di riconoscere il pluralismo dei modelli familiari, essendo dai più stato interpretato come il riconoscimento – per ragioni storiche e culturali – della specificità di quel certo tipo di "società" fra le formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dell'individuo². Come chiarito nella sentenza n. 162 del 2014 della Corte costituzionale, "i concetti di famiglia e genitorialità dovrebbero essere [...] identificati tenendo conto dell'evoluzione dell'ordinamento e del principio in virtù del quale la Costituzione non giustifica una concezione della famiglia nemica delle persone e dei loro diritti"³.

1 Cfr., fra i molti, M.A. Carmine, *Questioni di diritto di famiglia tra storia e riforma*, Milano, 2024; U. Salanitro, *Il sistema del diritto di famiglia dopo la stagione delle riforme*, Pisa, 2019; L. Campagna, *Famiglia legittima e famiglia adottiva*, Milano, 1966, 51 ss.

2 Cfr., per esempio, P. Zatti, *Trattato di diritto di famiglia*, I, Milano, 2011; V. Pocar, P. Ronfani, *La famiglia e il diritto*, Roma-Bari, 2008; R. Bin, *La famiglia: alla radice di un ossimoro*, in *Studium iuris*, 2000.

3 Corte cost., sentenza 10 giugno 2014, n. 162, con la quale è stato dichiarato incostituzionale il divieto di fecondazione eterologa previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge n. 40 del 2004, aprendo così la strada alla procreazione medicalmente assistita eterologa in caso di sterilità o infertilità assolute e irreversibili. Questa sentenza ha avuto un impatto significativo sulla regolamentazione della fecondazione eterologa in Italia, riconoscendo che la scelta di diventare genitori costituisce un'espressione fondamentale della libertà di autodeterminazione di ogni individuo.

Ci troviamo di fronte, pertanto, a una realtà mutevole e complessa, che, soprattutto negli ultimi decenni, ha subito – non soltanto in Italia, ma in tutti i Paesi occidentali – trasformazioni profonde, sia dal punto di vista sociologico sia dal punto di vista giuridico. Da un lato, infatti, vi è stata la progressiva diffusione di strutture familiari e di modelli di vita affettiva e sessuale diversificati e, dall'altro, un'espansione dello spazio di emancipazione e responsabilizzazione individuale sia con riguardo alla regolamentazione dei rapporti di coppia che rispetto al rapporto di filiazione (biologica e adottiva). I mutamenti nelle forme di vita familiare riflettono le trasformazioni sociali, culturali e demografiche in atto: i cambiamenti degli stili di vita, la tendenza a privilegiare la realizzazione personale, il mutamento dei ruoli maschili e femminili, la contrazione della fecondità, l'aumento delle separazioni e dei divorzi, la crescente instabilità delle relazioni di coppia, il prolungamento della durata di vita favoriscono la formazione di nuclei familiari sempre più piccoli e di strutture familiari più flessibili che si allontanano dal modello tradizionale.

I dati confermano come in Italia, tra il 2011 e il 2021, la dimensione media delle famiglie sia diminuita, registrando un aumento delle famiglie unipersonali e monogenitoriali. Le coppie con figli rappresentano una quota sempre minore del totale delle famiglie, con una diminuzione di oltre un milione in dieci anni, con il risultato che, se nel 2001 il 71% delle famiglie aveva figli, nel 2021 è solo il 60%. Cambia anche il modo di fare famiglia, con una diminuzione dei matrimoni e una crescita di altre forme di relazione, che riflettono un'evoluzione nel modo in cui le persone vivono e percepiscono il loro ruolo nella società, dimostrando un cambiamento strutturale della famiglia in Italia, con una crescente frammentazione e una maggiore diversità nelle forme familiari.

Il dato di fatto è allora che ci troviamo dinnanzi a un *patchwork* della famiglia, suscettibile di assumere la forma della famiglia di fatto, eterosessuale e omosessuale, con o senza figli, della famiglia "ricostruita" o "ricomposta", nella quale uno o entrambi i partner hanno avuto precedenti relazioni stabili, di tipo matrimoniale, e dalle quali hanno avuto uno o più figli, della famiglia fondata sul matrimonio, su un'unione civile o semplicemente convivente, della famiglia monoparentale o mononucleare, della famiglia omogenitoriale e non solo.

Similmente anche quando ci confrontiamo con il concetto di "genitorialità" emerge una realtà fattuale articolata e complessa che difficilmente può essere ricondotta entro rigide definizioni e schemi ordinatori. Da un lato, come ricordato pocanzi, il disgregarsi del modello familiare tradizionale dovuto alla trasformazione della società e dei costumi in favore di una più pregnante considerazione dei diritti dei singoli individui all'interno delle relazioni familiari, dall'altro, l'evoluzione

della scienza medica e delle tecniche riproduttive che hanno reso possibili nuove forme di filiazione, che prescindono dal concepimento e dalla derivazione biologica e richiedono, per la tutela dei soggetti coinvolti, certezza e riconoscimento anche sul piano giuridico, hanno determinato un progressivo mutamento di paradigma che ha trasferito la protezione giuridica dall'istituzione familiare in quanto tale alle persone considerate nella loro individualità e, in particolare, alle esigenze di tutela dei figli all'interno delle relazioni familiari.

Anzitutto, la nozione giuridica di genitore prescinde dal matrimonio e dal legame di coppia, ponendo piuttosto al centro dell'attenzione l'interesse superiore del figlio alla sua tutela effettiva. Con le novità introdotte dalla l. n. 219 del 2012 e dal d.lgs. n. 154 del 2013, è, infatti, scomparsa la differenza, anche sul piano terminologico, tra figli legittimi e naturali, e, al contempo, il matrimonio ha cessato di costituire l'unico fondamento dei rapporti del figlio con la famiglia del genitore, in quanto il vincolo di parentela si instaura allo stesso modo se la filiazione sia avvenuta all'interno del matrimonio ovvero al di fuori di esso (art. 74 c.c.). Del pari, la disciplina della responsabilità genitoriale si atteggia in egual maniera indipendentemente dalla natura del legame tra i genitori, e, dunque, sia che essi siano sposati, convivano o vivano separatamente (art. 316 c.c.). Infine, il figlio è titolare di un diritto alla bigenitorialità e a mantenere i rapporti con entrambi i genitori e con i parenti anche se non conviventi (art. 316-bis e 337-bis e ss.). I diritti e gli interessi dei figli costituiscono oggi il perno attorno al quale ruotano i rapporti familiari e, in particolare, il legame giuridico genitore-figlio: è attraverso la prospettiva dell'interesse del bambino che occorre, quindi, riconsiderare le concrete situazioni che esigono un riconoscimento giuridico.

In secondo luogo, le sempre più numerose modalità di instaurazione del rapporto di filiazione, stante ormai il superamento del paradigma naturalistico (e, quindi, prettamente eterosessuale), impongono al giurista una funzione "ordinante"⁴ rispetto alla complessità della fenomenologia, al fine di assicurare anzitutto un'adeguata protezione al soggetto più vulnerabile e cioè al bambino.

4 M. Bianca, *Il diritto del minore ad avere due soli genitori: riflessioni a margine della decisione del Tribunale di Roma sull'erroneo scambio degli embrioni*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone*, n. 1, 2015, 193.

Ma non soltanto: queste nuove modalità – si pensi alle diverse tecniche di procreazione medicalmente assistita oggi disponibili⁵ – hanno progressivamente spostato il fulcro della genitorialità dal solo e mero aspetto biologico a quello della volontà e dell'assunzione della responsabilità. Infatti, è un dato consolidato, almeno a livello giurisprudenziale, come l'insussistenza di un legame genetico non sia di ostacolo al riconoscimento giuridico del legame affettivo tra il figlio e il c.d. genitore d'intenzione, dovendosi ormai escludere "che nel nostro ordinamento vi sia un modello di genitorialità esclusivamente fondato sul legame biologico fra il genitore e il nato; all'opposto deve essere considerata l'importanza assunta a livello normativo dal concetto di responsabilità genitoriale che si manifesta nella consapevole decisione di allevare e accudire il nato"⁶.

La responsabilità genitoriale non discende più unicamente dalla verità biologica ma, anche e soprattutto, dalla serietà della volontà ad assumersi tale responsabilità. All'unicità dello stato di figlio corrisponde, ormai, una pluralità di titoli della filiazione: la generazione, l'adozione, l'assunzione di responsabilità verso il nato. Il tema della genitorialità, pertanto, non può essere scollegato dai principi della responsabilità e del superiore interesse della persona minore di età. Da un lato, la presa di coscienza dell'esistenza e della diffusione di una vasta gamma di tecniche procreative e, dunque, della pluralità di modi di diventare genitori (mediante procreazione, adozione o prestazione del consenso); dall'altro, la assoluta centralità del principio dei *best interests of the child*⁷ che impone un bilanciamento dei diritti e degli

5 Come è noto, il fenomeno è stato regolato, per la prima volta in Italia, con la legge n. 40 del 2004. Nel corso degli anni, la disciplina – inizialmente molto restrittiva – ha subito diverse interpretazioni e modifiche nel corso degli anni, soprattutto a seguito di diverse pronunce della Corte costituzionale che ne hanno ampliato il perimetro. La legge n. 40 del 2004 poneva limiti all'accesso alla PMA, tra cui la necessità di sterilità o infertilità documentata, il divieto di fecondazione eterologa (con l'utilizzo di gameti donati) e il divieto di fecondazione assistita per coppie di donne.

6 Corte d'Appello di Trento, ordinanza del 23 febbraio 2017, 17-18. Per un commento più approfondito si rinvia a G. Ferrando, *Riconoscimento dello status di figlio: ordine pubblico e interesse del minore*, in *Corriere giuridico*, n. 7, 2017, 946-952; C.E. Tuo, *Riconoscimento di status familiari e ordine pubblico: il difficile bilanciamento tra tutela dell'identità nazionale e preminente interesse del minore*, in *Corriere giuridico*, n.7, 2017, 952-968. Per un ulteriore approfondimento, si veda S. Stefanelli, *Procreazione e diritti fondamentali*, in *Trattato di diritto civile*, Milano 2018; G. Ferrando, *Diritto di famiglia*, Zanichelli, Bologna, 2015, 260.

7 Per un approfondimento si rimanda, fra gli altri, a L. Giacomelli, *(Re)Interpretando i Best Interests of the Child: da strumento di giustizia sostanziale a mera icona linguistica*, in F. Giuffrè - I. Nicotra (a cura di), *La famiglia davanti ai suoi giudici*, 2014; E. Lamarque, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, Milano, 2016; V. Scalisi, *Il superiore interesse del minore ovvero il fatto come diritto*, in *Rivista di diritto civile*, 2/2018.

interessi in gioco tale da assicurare il massimo benessere possibile del bambino e che si concretizza nella preservazione dei consolidati legami affettivi, nel mantenimento del proprio *status filiationis* e nella tutela della sua identità personale.

L'evoluzione dell'adozione in Italia: la trasformazione silenziosa di un istituto giuridico in cerca di riforma

Anche il concetto di "adozione", nel corso degli anni, ha subito profondi mutamenti, espressione del cambiamento culturale che ha travolto l'intera materia della filiazione, oggi sottesa a considerare le persone di minore età non solo come soggetti aventi diritti, ma anche come soggetti "parlanti", portatori di una propria identità e soggettività. Se è vero che, ormai, l'archetipo dell'adozione quale strumento in grado di consentire, a chi non ha o non può avere un figlio, quello di averne uno, nonché la concezione strettamente patrimoniale volta a dare una discendenza debbono considerarsi del tutto superate, è altresì vero che permangono ancora stereotipi e pregiudizi che ne distorcono le rappresentazioni, ai cui estremi vi sono, da un lato, la svalutazione che porta a considerarla meno vera e piena rispetto alla filiazione biologica fondata su legami di sangue, e, dall'altro, un'ipervalutazione che ne esalta il valore etico e la idealizza come espressione di scelte coraggiose e di amore incondizionato. È, quindi, necessario anzitutto riequilibrare i termini della questione, inquadrando l'adozione come una delle diverse forme di costruzione familiare, fondata sul valore delle relazioni affettive ed educative e orientata alla tutela prioritaria dei diritti di bambine e bambini nel loro divenire figlie e figli nei nuovi nuclei familiari che li accolgono.

L'evoluzione legislativa dell'adozione rispecchia un cambio radicale di prospettiva e di funzione dell'istituto giuridico stesso che ha visto spostare progressivamente, ma nettamente, l'attenzione dalla volontà di un soggetto di adottare un minore per soddisfare il desiderio di avere un figlio e un erede, alla necessità di individuare una famiglia accogliente per un bambino che ne è privo⁸. Con la legge 5 giugno 1967, n. 431, *Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile "Dell'adozione" ed inserimento del nuovo capo III con il titolo "Dell'adozione speciale"*, veniva introdotto un istituto specifico per i minorenni abbandonati o in stato di bisogno che consentiva loro di essere adottati con l'interruzione dei legami con la famiglia di origine. Lo stato di abbandono diventa il presupposto per un intervento ricostruttivo del legame familiare, sulla

8 Per un approfondimento si suggeriscono, fra gli altri, M.C. Rossi, M. Garbellotti, M. Pellegrini (a cura di), *Figli d'elezione. Adozione e affidamento dall'età antica all'età moderna*, Carocci, Roma 2014; M.C. Rossi, M. Garbellotti (a cura di), *Madri e padri sociali tra passato e presente. Per una storia dell'adozione*, Viella, Roma, 2016.

base dell'affermazione del diritto del bambino di vivere all'interno della famiglia, possibilmente la propria, ma – quale *extrema ratio* – anche in un'altra. Questo principio viene reso esplicito con la legge 4 maggio 1983, n. 184, titolata significativamente – a seguito della riforma introdotta con la legge n. 149 del 2001 – *Diritto del minore a una famiglia*, la quale delinea un ampio sistema di misure finalizzate a tutelare l'interesse del minore a crescere e ad essere educato nel proprio nucleo familiare e solo in presenza di specifiche condizioni ad essere accolto in un altro nucleo che gli assicuri un ambiente idoneo per la sua crescita e il suo sviluppo. Attualmente, in Italia, viene distinta l'adozione del maggiorenne da quella del minore; la prima è disciplinata dal codice civile (art. 291 ss.), mentre la seconda dalla sopra richiamata legge n. 184 del 1983 (e successive modificazioni). Tale norma riconosce l'adozione "piena" (art. 6 ss.) e due sue varianti: l'adozione "in casi particolari" e l'adozione "internazionale"⁹.

Le finalità adultocentriche retrocedono per porre al centro i diritti dei bambini e delle bambine, valorizzando altresì una concezione di filiazione e genitorialità non più vincolata in maniera esclusiva ai legami di sangue. Ciò appare chiaro nell'impostazione della legge n. 184 del 1983: la disciplina dell'affidamento precede quella dell'adozione evidenziando il principio basilare, in base al quale è un dovere assicurare al minore il diritto a crescere in una famiglia idonea a garantirgli benessere psicoaffettivo e materiale, prioritariamente, quella di origine che, se in difficoltà, deve poter beneficiare di interventi di sostegno volti a prevenire o limitare le cause dell'abbandono. L'affidamento familiare, infatti, può evitare l'allontanamento e la dichiarazione dello stato di abbandono e offrire sostegno alla famiglia di origine se in transitoria impossibilità a svolgere le proprie funzioni rispetto ai figli. In secondo luogo, viene quindi disciplinata l'adozione nazionale, prevedendo l'estensione dell'adozione a tutti i minorenni e definendo i requisiti richiesti agli adottanti, nonché il ruolo dei giudici e dei servizi sociali per la valutazione della loro idoneità generale e della loro capacità di rispondere ai bisogni specifici del bambino. Viene, inoltre, introdotto – anticipando un obbligo che sarebbe stato esteso a tutti i procedimenti che coinvolgono le persone di minore età – l'obbligo di ascoltare il minore dai 12 anni, e anche prima, se ritenuto opportuno dal giudice, in fasi chiave come la dichiarazione di adottabilità, l'affidamento preadottivo, l'adozione definitiva e l'eventuale revoca dell'affidamento, richiedendo il suo consenso esplicito se di età superiore ai 14 anni. Infine, viene introdotta *ex novo* l'adozione internazionale, sancendo il principio che tutti i minorenni in stato di abbandono hanno diritto a una famiglia, anche fuori dal Paese di origine.

9 Per una analisi più approfondita si rinvia, fra gli altri, a L. Lenti, *Diritto di famiglia e servizi sociali*, Giappichelli, Torino, Quarta edizione, 2022.

A oltre quarant'anni dalla legge sull'adozione, al netto di alcuni interventi, anche significativi, di modifica (tra cui la legge n. 149 del 2001, la legge n. 219 del 2012¹⁰ e la legge n. 173 del 2015 in materia di continuità affettiva¹¹), l'istituto giuridico dell'adozione è rimasto sostanzialmente invariato e la necessità di riformarlo in maniera organica è ampiamente dibattuta, tenendo conto dei mutamenti culturali e socioeconomici che hanno trasformato le strutture familiari e il modo di fare famiglia e ferma restando la centralità del diritto del bambino a vivere in un ambiente familiare stabile e affettivo, con particolare attenzione alle sue esigenze psicologiche e di sviluppo. Tuttavia, negli ultimi anni, lo scenario dell'adozione è molto cambiato e, sempre più frequentemente, sono i giudici a interrogarsi se il modello di adozione "piena" sia ancora il modello di adozione che rappresenta la forma più adatta ed efficace per tutelare i minorenni in stato di abbandono morale e materiale, visto anche l'aumento progressivo e costante delle adozioni "in casi particolari".

Peraltro, i dati statistici offrono alcuni spunti di riflessione in tal senso: sia rispetto all'adozione nazionale che a quella internazionale, i dati delineano un trend in diminuzione. Le dichiarazioni di adottabilità mostrano un andamento decrescente dal 2015 ad oggi e le sentenze di adozione nazionale, a partire dal 2001, sono in progressiva diminuzione. Naturalmente il dato necessita di essere interpretato e valutato con attenzione, in quanto il decremento delle adozioni – di per sé – sarebbe un dato auspicabile, se fosse dovuto al minor numero di bambini e bambine allontanati dalla famiglia di origine e dichiarati adottabili (nel caso di adozione nazionale) o al miglioramento delle condizioni di vita nei Paesi di origine (nel caso di adozione internazionale); sarebbe un dato preoccupante se, invece, fosse dovuto al calo delle coppie aspiranti l'adozione (perché si preferiscono altre modalità di instaurazione della filiazione) o all'aumentare delle difficoltà di accesso all'istituto (costi elevati, tempi più lunghi, scarsa informazione, timori e pregiudizi). Le coppie (eterosessuali, dato che in Italia è vietata l'adozione alle altre coppie) disposte ad adottare sono sempre di meno: le famiglie disponibili ad adottare sono state 7900 nel 2021, contro le 12900 del 2001. Nel 2021 si sono registrate 866 adozioni nazionali, molte meno delle 1290 del 2001. Sono state 899 le dichiarazioni di adottabilità di bambini con genitori noti (più del 2001) e 173 quelle di genitori ignoti (meno del 2001)¹².

10 Per un approfondimento si veda, fra gli altri, A. Figone, *La riforma della filiazione e della responsabilità genitoriale*, Torino, 2014.

11 Per un approfondimento si veda, fra gli altri, A. Gatto, *Il diritto del minore alla continuità degli affetti*, Milano, 2019.

12 Fonte dati: Ministero della giustizia, https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Adozioni_serie_storiche_fino2021.pdf.

Sempre guardando ai dati, però, emerge anche un'altra tendenza, forse più interessante, perché indicativa del cambiamento in atto: i dati sull'adozione riferiti al 2021 segnalano come il numero di adozioni "piene" sia di poco superiore a quello delle adozioni "in casi particolari". L'adozione in casi particolari, pertanto, non sembra più costituire un'eccezione, ma rappresenta un canale percorso con sempre più frequenza dai Tribunali, anche tenuto conto che richiede requisiti meno stringenti.

Anche sul piano dell'adozione internazionale, si registra un deciso calo: i dati della Commissione adozioni internazionali (CAI), relativi al primo semestre 2024, evidenziano il 5,6% di adozioni concluse in meno rispetto allo stesso periodo del 2023 e il 14,3% in meno rispetto al primo semestre 2022. In numero assoluto, nei primi sei mesi del 2024 sono state 234 le adozioni internazionali concluse, contro le 478 del 2023 e le 565 del 2022. Sono crollate ancora di più le domande di disponibilità di adozione internazionale.

Nel 2021 si sono contati 1612 decreti di adozione internazionale contro i 6331 di 20 anni prima e 598 adozioni vere e proprie contro le quasi 4000 del 2001¹³. Anche in questo caso è importante analizzare con attenzione i dati e interrogarsi sulle ragioni dietro questi numeri: oltre ai costi elevati della procedura, i bambini adottabili a livello internazionale sono sempre più grandi e con bisogni speciali, perché anche nei Paesi più svantaggiati sono sempre più in vigore – fortunatamente – politiche a sostegno della genitorialità e di contrasto alla povertà assoluta.

È importante ricordare, ad ogni modo, che l'adozione è indubbiamente sottesa a dare al minore una famiglia di cui ne sia privo o perché orfano o perché la sua famiglia biologica rappresenta un ambiente così gravemente pregiudizievole per il suo sviluppo, che risulti indispensabile provvedere ad una sua sostituzione. L'ordinamento giuridico italiano, ma anche tutte le Carte internazionali, sottolineano l'importanza della famiglia di origine e la necessità che essa rappresenti il riferimento preferenziale del bambino; in quest'ottica, la disciplina dell'adozione costituisce un corollario fondamentale per la realizzazione del diritto a crescere, *in primis*, nell'ambito della propria famiglia.

L'adozione in casi particolari: da eccezione a regola?

Come è noto, a norma dell'art. 6 della legge n. 184 del 1983, possono fare richiesta di adozione nazionale e internazionale solo le coppie sposate da almeno tre anni o che raggiungono questo periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale, con un'età minima di venticinque. La differenza minima di età tra adottante

¹³ Per i dati completi si rimanda ai report ufficiali pubblicati dalla CAI: <https://www.commissioneadozioni.it/media/omzljw2f/procedure-pendenti-e-adozioni-2022-23-24-dal-010124-al-300624-suddivise-per-paese.pdf>.

e adottato deve essere di 18 anni, mentre la differenza massima è di 45 anni per uno dei coniugi e 55 per l'altro. Si deve, inoltre, godere di buona salute, avere una situazione economica stabile e una casa adeguata. Sono escluse le coppie di conviventi non unite in matrimonio, le coppie dello stesso sesso e i single. Le coppie conviventi e i single possono rendersi disponibili all'affido di minorenni e possono fare richiesta di adozione in casi particolari, nei casi previsti dall'art. 44, comma 1, della predetta legge. In particolare:

- da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo (anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento) quando il minore sia orfano di padre e di madre;
- dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio, anche adottivo, dell'altro coniuge;
- quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
- quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

Tuttavia, se per molto tempo, l'adozione piena (anche detta, prima della riforma, "legittimante"), vale a dire l'adozione che inserisce il bambino in una nuova famiglia attribuendogli l'identica posizione che spetta al figlio biologico, sia nei confronti dei genitori adottivi sia nei confronti dei parenti e affini, ha rappresentato la formula "privilegiata" di adozione, in quanto volta a imitare il modello di famiglia "tradizionale", oggi, sotto il profilo degli effetti e delle funzioni, non si distanzia più così tanto dalle altre forme di adozione.

Questo è diventato evidente con il venir meno della disparità di trattamento (leggasi discriminazione) tra figli legittimi e figli naturali a seguito della riforma del 2012. L'essenza dell'adozione piena, ricondotta all'effetto legittimante che essa produce, con l'attribuzione al bambino – inserito in modo irrevocabile nella nuova famiglia – dell'identica posizione che spetta al figlio "legittimo" e la recisione di ogni rapporto con la famiglia d'origine, è stata notevolmente affievolita, stante l'unicità dello stato di figlio.

Da questo punto di vista, la distinzione tra le tipologie di adozione, oggi tradotta in una diversità di requisiti degli adottanti ed adottandi, non può più condurre a costruire una pluralità di *status* adottivi, ma deve essere intesa solo come una modalità per consentire all'autorità pubblica di controllare che in tutte le fattispecie concrete la tutela del minore sia effettivamente garantita.

Proprio la disciplina "dei casi particolari" conferma la concezione che il procedimento di adozione deve muoversi dall'idea e con l'obiettivo di tutelare l'interesse superiore della persona di minore età.

Allo stato attuale, quindi, anche a seguito di un'evoluzione giurisprudenziale significativa, le due forme di adozione si sono avvicinate negli effetti: l'adozione in casi particolari si distingue da quella piena perché, fondamentalmente, non comporta la totale interruzione dei legami con la famiglia d'origine. L'adottato conserva i diritti e i doveri verso i genitori biologici, mentre nell'adozione piena il legame con la famiglia originaria si interrompe.

Negli ultimi anni, come evidenziano anche i dati nazionali, il numero delle adozioni in casi particolari è cresciuto significativamente e ancor più nello specifico, fra queste, l'aumento principale è stato di quelle di cui alla lettera d) dell'art. 44, comma 1, della legge n. 184 del 1983, cui si ricorre nei casi in cui vi sia la constatata impossibilità di un affidamento preadottivo. Nel 2021, delle 621 sentenze di adozioni in casi particolari, circa la metà (306 sentenze) rientravano nella lettera d). L'adozione in casi particolari non sembra più costituire un'eccezione o una categoria residuale, anche tenuto conto che l'adozione in casi particolari è consentita sia alle coppie conviventi, anche dello stesso sesso, sia alle persone singole.

La questione si colloca a valle di un regime normativo che ha contemplato l'adozione piena come regola, modellandone la struttura su un preciso modello familiare, quello fondato sul matrimonio, e restringendo in tal modo le maglie di accesso. Da un lato, l'art. 6, comma 1, circoscrive l'adozione soltanto a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni; dall'altro, l'art. 7, comma 1, ne limita l'ambito ai minorenni dichiarati in stato di abbandono. Come ricordato nel paragrafo precedente, la legge sull'adozione è rimasta sostanzialmente indenne ai numerosi interventi di riforma che hanno riguardato, negli anni successivi alla sua introduzione, il diritto di famiglia e della filiazione del nostro Paese. Sia la riforma della filiazione prima, sia pure gli interventi della legge 19 ottobre 2015, n. 173, sul diritto alla continuità affettiva dei minorenni in affidamento familiare¹⁴, non hanno intaccato le principali norme sostanziali e processuali in materia di adozione.

Importanti mutamenti sono però avvenuti a seguito dell'azione della giurisprudenza che, di fronte al prefigurarsi di istanze sociali nuove, ha dovuto delineare soluzioni che fossero rispettose, sì del dettato legislativo, ma, al tempo stesso, in grado di tutelare adeguatamente i diritti delle persone nel rispetto del superiore interesse dei bambini coinvolti. Le aperture della giurisprudenza si sono prevalentemente

¹⁴ Infatti, se è vero che, in seguito a un prolungato periodo di affidamento temporaneo dovuto all'irreversibilità dello stato di impedimento della famiglia di origine, la legge n. 173 del 2015 ha previsto la possibilità per la famiglia affidataria di proporre domanda di adozione e di procedere, secondo le forme previste dall'art. 44, comma 1, lettera a), anche qualora si tratti di soggetti privi dei requisiti di cui all'art. 6 legge n. 184 del 1983, è altresì vero che è comunque presupposto lo status di orfano di entrambi i genitori del minorenne.

incentrate su un'interpretazione estensiva della lettera d) dell'art. 44, comma 1, della legge sull'adozione volta ad attribuire all'inciso "quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo" un significato più ampio, tale da comprendere non soltanto una impossibilità di fatto, ma anche tutte le situazioni in cui l'impossibilità di affidare provvisoriamente il minorenne, in attesa di essere adottato, fosse di natura "giuridica", ovvero tutte le situazioni in cui, pur non potendo registrare uno stato di abbandono, il riconoscimento di legami genitoriali aggiuntivi corrisponda ai *best interests of the child*.

A intraprendere, per primo, questo approccio è stato il Tribunale per i minorenni di Roma che, con la sentenza 30 luglio 2014, n. 299, ha interpretato in maniera estensiva l'ipotesi di adozione in casi particolari di cui all'art. 44, comma 1, lettera d). Il caso riguardava due mamme e una bambina. La legge italiana, come noto, riconosce soltanto la mamma biologica e per tale ragione la mamma "d'intenzione" o "sociale" chiedeva di essere ammessa all'adozione della minorenne. La bambina era nata da un progetto genitoriale comune delle due donne, le quali erano conviventi da dieci anni, erano iscritte nel registro comunale delle unioni di fatto ed erano coniugate in Spagna, dove era stata concepita la bambina. Cresciuta dalla coppia, la bambina, all'epoca della sentenza di cinque anni, riconosceva pienamente nelle due donne i propri genitori, chiamandole entrambe mamma. A fronte di tale situazione di fatto, il Tribunale di Roma osserva come allo stesso non tocchi costruire alcuna nuova realtà giuridica o creare "nuovi diritti", ma soltanto di vagliare la rilevanza giuridica dei fatti, verificando quale fattispecie giuridica trovi applicazione alla luce del superiore principio dell'esclusivo interesse della minorenne. Il giudice fa, dunque, ricorso all'istituto dell'adozione in casi particolari per "constatata impossibilità di affidamento preadottivo". Sono casi che prescindono dalla prova dello stato di abbandono del minorenne e realizzano il suo interesse ad avere una rete familiare stabile, pure sussistendo genitori o parenti che se ne possano prendere cura. La *ratio* profonda dell'istituto è dare veste giuridica a rapporti di fatto, fondati sulla cura del bambino e prolungati nel tempo. Le ipotesi *sub a), c) e d)* sono consentite anche a chi non è coniugato e dunque anche al singolo.

La motivazione della sentenza ruota intorno al benessere della bambina e al rapporto tra questa e l'aspirante adottante, partner della madre biologica. A dire del giudice, la "constatata impossibilità di affidamento preadottivo", di cui alla lettera d) dell'art. 44, comma 1, della legge sull'adozione, dovrebbe intendersi correttamente non soltanto come "impossibilità di fatto", che ricorre quando, per esempio, l'affidamento preadottivo è rifiutato per le difficoltà caratteriali del minorenne o per una sua grave disabilità fisica o psichica, ma anche come "impossibilità di diritto" che, come nel caso in esame, deriva dal fatto che la minorenne

non si trova in stato di abbandono, avendo già almeno un genitore che se ne prende cura. Tuttavia, è nell'interesse della bambina garantirle la più ampia protezione giuridica possibile, riconoscendo giuridicamente anche il legame affettivo consolidato con il genitore d'intenzione che si è assunto la responsabilità di mantenerla, crescerla ed educarla insieme con il genitore biologico. Questa interpretazione è stata successivamente avallata anche dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza del 26 maggio 2016, n. 12962, ha confermato l'adozione co-parentale (c.d. *stepchild adoption*) da parte del genitore sociale, anche all'interno di famiglie omogenitoriali. Sono, quindi, seguite numerose altre pronunce giurisprudenziali che, nella quasi totalità dei casi, hanno seguito la medesima argomentazione e sono giunte al medesimo risultato.

Proprio il consolidarsi della c.d. *stepchild adoption*, quale principale strumento di riconoscimento e di salvaguardia della continuità affettiva ed educativa dei legami in atto del minore con i soggetti che se ne prendono cura, ha portato la giurisprudenza a delinearne più compiutamente il perimetro, riducendo la distanza tra questo istituto e quello dell'adozione piena.

Ciò è avvenuto anche in ragione del fatto che la *stepchild adoption* è stata, a un certo punto, individuata dai giudici quale la via alternativa all'impossibilità di trascrizione dei certificati di nascita recanti l'indicazione del genitore sociale, oltre a quello biologico, per i figli nati all'estero tramite tecniche di procreazione medicalmente assistita o gestazione per altri.

Più in particolare, con le sentenze n. 12193 del 2019 e n. 38162 del 2022, le sezioni unite della Corte di Cassazione, nell'escludere la trascrivibilità dell'atto di nascita dei figli nati all'estero da gestazione per altri con l'indicazione del genitore non biologico¹⁵, hanno ritenuto che l'adozione in casi particolari fosse la modalità per fornire copertura giuridica a quei legami affettivi e tutelare il diritto dei bambini al mantenimento del proprio *status filiationis*, alla continuità della vita familiare e al rispetto della propria identità personale. Pertanto, in assenza di

¹⁵ Viene stabilito, infatti, che non può essere trascritto l'atto di nascita straniero, seppure validamente formato, da cui risulti la nascita di un figlio da due padri in seguito a gestazione per altri, per contrasto con l'ordine pubblico internazionale, per il fatto che la tecnica procreativa utilizzata è vietata nell'ordinamento italiano ai sensi della legge n. 40 del 2004. Tale posizione è stata poi confermata anche nella sentenza n. 38162 del 2022, sempre delle sezioni unite, in cui queste ultime hanno affermato che l'ordinamento italiano da un lato vieta qualsiasi forma di gestazione per altri, in quanto lesiva della dignità della donna, non ammettendo conseguentemente la trascrizione o delibazione dell'atto straniero che riconosce il rapporto di filiazione tra genitore d'intenzione e nato; dall'altro assicura il miglior interesse del minore, garantendogli il riconoscimento del suo legame con il genitore d'affetto mediante l'istituto dell'adozione in casi particolari.

interventi legislativi sul tema, per il genitore non biologico, che aspiri a un maggiore riconoscimento rispetto alla c.d. genitorialità sociale, è possibile il ricorso all'istituto dell'adozione in casi particolari. Viene, infatti, chiarito che, con riferimento ai diritti del minore, l'ineludibile esigenza di assicurarli i medesimi diritti degli altri bambini è garantita attraverso l'adozione in casi particolari, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983 in quanto, allo stato dell'evoluzione dell'ordinamento, l'adozione rappresenta lo strumento che consente di dare riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello *status* di figlio, al legame di fatto con il "partner" del genitore genetico che ha condiviso il disegno procreativo e ha concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della nascita.

Senza addentrarsi nel dibattito relativo alla reale efficacia dell'istituto dell'adozione in casi particolari nel tutelare pienamente i diritti dei figli, tema sul quale sono intervenute sia la Corte europea per i diritti dell'uomo con sentenza del 22 giugno 2023¹⁶, sia la Corte costituzionale con le pronunce n. 32 e 33 n. del 2021¹⁷ (nell'ultima delle quali, in particolare, ha sottolineato l'importanza di una legge che regoli in modo chiaro e uniforme tale istituto per evitare disparità di trattamento e garantire la tutela dei diritti dei bambini, auspicando l'intervento del legislatore), merita evidenziare la progressiva espansione, sia in termini di effetti che di funzione, che ha avuto tale istituto giuridico.

Con sentenza del 28 marzo 2022, n. 79, la Corte costituzionale ha ampliato gli effetti dell'adozione in casi particolari anche al rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui, mediante rinvio all'art. 300, secondo comma, del codice civile, prevedeva che l'adozione in casi particolari non inducesse alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante.

¹⁶ Corte europea per i diritti dell'uomo, sezione I, sentenza del 22 giugno 2023, causa n. 10794/12, *Germano c. Italia*. La Corte europea decidendo sul ricorso proposto da due coppie di donne avverso il rifiuto delle autorità italiane di iscrivere nei registri degli atti dello stato civile gli atti di nascita dei loro figli nati all'estero mediante tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA), ha dichiarato irricevibili i ricorsi affermando che, nella decisione di non trascrivere gli atti di nascita, lo Stato italiano non ha ecceduto l'ampio margine di discrezionalità di cui dispone per quanto riguarda l'applicazione dei mezzi di accertamento o di riconoscimento della filiazione. La Corte – ribadito che, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione, il rispetto della vita privata del figlio esige che il diritto interno offra la possibilità di riconoscere un rapporto di filiazione tra il figlio e il genitore d'intenzione, richiamate le posizioni della giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale sulle modalità di riconoscimento di tale rapporto – ha affermato che il desiderio di veder riconosciuto un legame tra i figli e i genitori d'intenzione non ha trovato un ostacolo generale e assoluto, atteso che i ricorrenti avevano a disposizione la via dell'adozione in casi particolari.

¹⁷ Corte cost., sentenze 9 marzo 2021, nn. 32 e 33.

Infatti, il dovere fondamentale di cura e di tutela delle persone di minore età avviene, anche e soprattutto, attraverso i legami parentali e affettivi che costituiscono parte fondamentale dell'identità personale dell'individuo.

Secondo la Corte costituzionale, quindi, il quadro normativo attuale palesa la funzione dell'adozione in casi particolari, specialmente nelle fattispecie in cui rappresenta l'unico strumento di riconoscimento giuridico del legame affettivo con il genitore sociale, ad attribuire all'adottato lo stato di figlio e, per tale ragione, non possono essere ammesse discriminazioni a danno dei minorenni che si vedono privati delle stesse garanzie e tutele degli altri solo per il fatto di essere nati in un certo modo o di appartenere a un certo nucleo familiare. Ne consegue che, a dispetto dell'unificazione dello *status* di figlio, al solo minorenne adottato in casi particolari venivano negati i legami parentali con la famiglia del genitore adottivo. L'ampliamento degli effetti e delle funzioni dell'adozione in casi particolari, unitamente alla frequenza sempre maggiore con la quale vi si ricorre, consente oggi a tale istituto, la cui disciplina tiene in equilibrio molteplici istanze implicate nella complessa vicenda, di garantire una protezione maggiore dei diritti delle persone di minore età, sebbene non ancora del tutto esaustiva. Allo stesso tempo, l'adozione in casi particolari, lungi dal dare rilevanza al solo consenso e dall'assecondare attraverso automatismi il mero desiderio di genitorialità, dimostra una precipua vocazione a tutelare l'interesse del minorenne a mantenere relazioni affettive già di fatto instaurate e consolidate e, dunque, si pone come rimedio che concorre alla tutela della persona di minore età e alla costruzione della sua identità, accentuando il rilievo personalistico delle relazioni parentali, espressione sia del principio di eguaglianza, sia del principio di tutela dell'interesse del minorenne che si radicano negli artt. 2, 3 e anche 31, comma 2, Cost., il quale impegna la Repubblica a proteggere "l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo".

L'apertura dell'adozione internazionale alle persone singole: l'intervento della Corte costituzionale

L'altro grande mutamento che sta investendo la disciplina dell'adozione è la recente apertura dell'istituto alle persone singole, se pure, per il momento, limitatamente all'adozione internazionale. La questione dell'adozione da parte dei single è dibattuta da molto tempo e finora impedita dalla normativa italiana: infatti, le persone singole potevano adottare in via eccezionale soltanto nei "casi particolari", di cui all'art. 44, comma 1, della legge n. 184 del 1983. Sebbene, almeno a livello internazionale, non vi sia una esplicita esclusione delle persone singole (o delle coppie non coniugate) dalla possibilità di fare domanda di

adozione¹⁸, la disciplina italiana, come ricordato, ha previsto requisiti più stringenti, accordando preferenza assoluta ai "coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni" e non separati neppure di fatto, unici reputati, in virtù di una presunzione *iuris et de iure*, idonei a garantire un ambiente familiare adeguato alla crescita e allo sviluppo del minorenne. Su questo terreno, tuttavia, nel corso degli anni, si sono registrati diversi tentativi di aggirare le disposizioni legislative, mediante espedienti che hanno dato origine ad alcune significative vicende giurisprudenziali in materia di adozioni internazionali.

È appena il caso di richiamare alcune ipotesi nelle quali, in presenza di una legislazione straniera che ammetteva l'adozione da parte dei non coniugati, si chiedeva il riconoscimento, anche in Italia, della piena efficacia dei provvedimenti di adozione pronunciati all'estero¹⁹. In generale, la giurisprudenza ha sempre ribadito che l'adozione internazionale di un minorenne da parte di un single pronunciata all'estero non può essere riconosciuta con effetti pieni, bensì con quelli dell'adozione in casi particolari ex art. 44, comma 1, della legge n. 184

18 È il caso, per esempio, della *Convenzione dell'Aja del 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale*, ratificata con la legge 31 dicembre 1998, n. 476, e che contempla, come potenziali adottanti, tanto la coppia quanto il singolo, indicato, nella geografia delle nuove costellazioni familiari, appunto come famiglia c.d. monoparentale. Similmente, la *Convenzione europea in materia di adozione dei minori*, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata con la legge 22 maggio 1974, n. 357, riconosce la possibilità di adozione da parte di persone singole.

19 In tal caso viene in gioco l'art. 41, comma 2, della legge n. 218 del 1995 che, nel fare salve le disposizioni speciali in materia di adozione di minorenni, rinvia, per l'effetto, alle corrispondenti disposizioni della legge n. 184 del 1983, e dunque ai suoi artt. 35 e 36, relativi, in generale, al riconoscimento di provvedimenti pronunciati all'estero, aventi ad oggetto adozioni internazionali (vale a dire adozioni, pronunciate all'estero, di minorenni stranieri che debbano trasferirsi in Italia al seguito degli adottanti, soggette alla disciplina della *Convenzione dell'Aja del 1993*). Secondo tali previsioni, in estrema sintesi, il riconoscimento spetta direttamente al Tribunale per i minorenni e il controllo assume caratteri di maggiore severità, dovendosi verificare che il provvedimento non contrasti con i "principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minorenni, valutati in relazione al superiore interesse del minorenne", e anche che non ricorrano le condizioni di cui all'art. 35, comma 6 (tra cui, per ciò che qui rileva, la circostanza che l'adozione sia stata pronunciata a favore di soggetti non in possesso dei requisiti per adottare previsti dalla legge italiana). Tale disposizione si giustifica alla luce dell'esigenza, richiesta dalla stessa presenza di obblighi internazionali in materia, di evitare che possa essere aggirata la disciplina relativa all'adozione internazionale di minorenni (cfr., per esempio, Corte costituzionale, sentenza n. 76 del 2016). Si veda, anche, per esempio, Corte di Cassazione, sentenza del 14 febbraio 2011, n. 3572, in base alla quale deve pertanto escludersi che, in contrasto con tale principio generale, allo stato della legislazione vigente, soggetti singoli possano ottenere, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, il riconoscimento in Italia dell'adozione di un minorenne pronunciata all'estero con gli effetti legittimanti anziché ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 44 della legge n. 184 del 1983.

del 1983. Questo orientamento, rimasto più o meno stabile nel corso del tempo, è stato tuttavia superato da una recente pronuncia della Corte costituzionale che, partendo da una ricostruzione dell'istituto, contestualizzata alla luce delle trasformazioni sociali e culturali in atto, ha compiuto un altro importante passo nel definire i criteri di apprezzamento del superiore interesse del bambino a vivere e crescere in un ambiente familiare stabile e armonioso.

Con la sentenza del 21 marzo 2025, n. 33, la Corte costituzionale ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983 nella parte in cui non include le persone singole residenti in Italia tra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minorenni straniero residente all'estero. La pronuncia trae origine dalla vicenda di una persona, non coniugata, che ha presentato la dichiarazione di disponibilità ad adottare un minorenni straniero e ha richiesto al Tribunale per i minorenni di Firenze l'emissione del decreto di idoneità ad adottare. Nell'ambito di tale procedimento, il giudice *a quo* ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983 con riferimento all'art. 2 Cost. e all'art. 117 Cost. in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo (CEDU) che garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Il remittente, in particolare, con argomentazioni poi accolte dalla Corte, ha posto l'accento sull'interesse del bambino quale vero "*centro di gravità*" dell'istituto dell'adozione, ritenendo come, da tempo, fosse superata l'idea per cui l'adozione dovesse necessariamente plasmarsi sulla bigenitorialità (c.d. adozione *imitatio naturae*), quest'ultima retaggio di una "*supposta logica naturalistica secondo una visione dogmatica della nozione di famiglia*". Al contrario, emergerebbe con sempre maggiore forza la necessità, supportata anche dalla Convenzione europea sull'adozione dei minori, firmata il 24 aprile 1967 e resa esecutiva in Italia con legge 22 maggio 1974, n. 357, di assicurare al minorenni un ambiente stabile e armonioso (*foyer stable et harmonieux*) in cui crescere, dovendo altresì tenere conto di quanto i modelli familiari presentino oggi caratteristiche di pluralismo sociale, culturale e identitario.

La Corte, nella sentenza, effettua in primo luogo una puntuale analisi in chiave storico-evolutiva della disciplina relativa all'adozione, evidenziando lo spostamento della *ratio* dell'istituto dell'adozione dalla persona adulta, a cui tale istituto assicurava una discendenza e la trasmissione del cognome e del patrimonio, alla persona di minore età in stato di abbandono, in una funzione di protezione e salvaguardia di quest'ultima. In tale ricostruzione, la Corte sottolinea come in tutta la normativa presa in esame fosse prevista, a vario titolo e con varie *rationes*, la possibilità della persona singola di adottare, possibilità che è venuta gradualmente meno con l'entrata in vigore della legge n. 184

del 1983, punto di approdo dell'evoluzione normativa che ha affermato il diritto del minorenni ad essere cresciuto ed educato nella famiglia di origine e garantendogli, qualora ciò non sia possibile, un ambiente stabile e armonioso in cui essere accolto. Viene, tuttavia, richiamata l'attenzione sulla permanenza di specifiche ipotesi – ex art. 25, commi 4 e 5, ed ex art. 44, comma 3, della medesima legge in cui si ammette l'adozione della persona singola, riconoscendone quindi "*l'attitudine[...] a garantire in astratto un ambiente stabile e armonioso del minorenni*", ritenendo che la restrizione della platea dei potenziali adottanti, in effetti, finisca per costituire un ostacolo alla *ratio* della stessa legge in esame, ossia la tutela dei bambini abbandonati.

Alla luce di tale astratta idoneità della persona singola ad adottare, ci si deve allora chiedere se tale restrizione non costituisca una violazione del diritto dei potenziali adottanti all'autodeterminazione personale di cui all'art. 2 Cost. e al rispetto della loro vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, in particolare sotto i due profili della compatibilità di tale divieto con i principi della "*necessità della misura in una società democratica*" e della "*proporzionalità*", i due vagli alla stregua dei quali è valutata la legittimità di ingerenze dello Stato nella vita dell'individuo ai sensi della Convenzione.

Sul punto, la Corte rileva che, seppur sia vero che la libertà di autodeterminazione, nell'alveo della quale si colloca la scelta di diventare o meno genitori di cui all'art. 2 Cost. e all'art. 8 CEDU, non implichi un assoluto e indiscriminato "*diritto alla genitorialità*" poiché il vincolo genitoriale "*coinvolge una pluralità di interessi*" che "*devono essere orientati alla realizzazione dell'interesse del potenziale figlio*", è altrettanto vero che l'aprioristica esclusione delle persone singole dalla genitorialità adottiva non è un mezzo idoneo a garantire al minorenni un ambiente stabile e armonioso.

Più in particolare, considerato anche lo scopo dell'adozione internazionale, quale quello di accogliere minorenni stranieri in un ambiente familiare idoneo alla loro crescita e al loro sviluppo, anche in attuazione di una finalità di solidarietà sociale, l'esclusione delle persone singole dall'adozione risulta "*non necessaria in una società democratica*" e "*sproporzionata*", in quanto l'esigenza di garantire all'adottato la presenza, sotto il profilo affettivo ed educativo, di entrambe le figure genitoriali, non viene perseguito con un mezzo idoneo e proporzionato.

Tanto più che, dal momento che l'idoneità della persona singola ad adottare deve pur sempre essere valutata in concreto dal giudice, la normativa impugnata finisce per costituire un sacrificio del diritto all'autodeterminazione orientata alla genitorialità che si riverbera negativamente sulla stessa effettività del diritto del minorenni ad essere accolto in ambiente familiare idoneo. Da ciò consegue la

pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983 per violazione dell'art. 2 e 117 Cost., in relazione all'art. 8 CEDU.

Secondo la Corte, quindi, da un lato, rileva che la scelta di diventare genitori e di formare una famiglia costituisce espressione della generale libertà di autodeterminarsi, libertà riconducibile agli artt. 2, 3 e 31 Cost., poiché concernente la sfera privata e familiare, e, dall'altro lato, resta fermo che i presupposti costitutivi del vincolo genitoriale devono essere orientati alla realizzazione dell'interesse del potenziale figlio. Inoltre, la volontà adottiva ha anche una finalità di solidarietà sociale, in quanto rivolge le aspirazioni alla genitorialità a bambini e ragazzi vulnerabili, che già esistono e che necessitano di protezione. Peraltro, prosegue la Corte, anche alla luce dei dati forniti sia dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, sezione statistica, sia dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Commissione per le adozioni internazionali, che documentano il passaggio, nel caso dell'adozione internazionale, da quasi settemila domande nel 2007 a una stima di circa cinquecento domande per il 2024, la restrizione della platea dei potenziali adottanti attraverso l'esclusione dei single potrebbe incidere sull'effettività della tutela dei bambini abbandonati²⁰. Diventa, dunque, più difficilmente giustificabile un'ingerenza statale sulla libertà di autodeterminazione che sia opposta all'interesse del bambino e, di conseguenza, non più accettabile, perché non rispondente a un'esigenza sociale, il divieto per le persone singole di accedere all'adozione internazionale.

Rispetto alle coppie adottive, conclude la Corte, l'adozione da parte di una coppia di coniugi può giustificare una preferenza rispetto ai single, ma non supporta la scelta di convertire tale modello di famiglia in una aprioristica esclusione delle persone singole dalla platea degli adottanti, fermo restando – in ogni caso – che la bussola orientativa è la preservazione del superiore interesse della persona di minore età affidata all'accertamento, in concreto, della idoneità ad adottare da parte del Tribunale.

²⁰ È opportuno precisare che in questo periodo storico le adozioni internazionali sono in crisi, con un crollo verticale del numero di adozioni realizzate, in tutti i Paesi di accoglienza. Questa crisi arriva da lontano e ha un carattere multidimensionale a cui concorrono, tra l'altro, le chiusure dei Paesi di origine dei minorenni in stato di abbandono alle adozioni internazionali, il calo fisiologico – in senso demografico – delle coppie disponibili, le caratteristiche cambiate nel tempo dei minorenni dichiarati adottabili (sempre più grandi o con bisogni speciali), l'accesso alla fecondazione eterologa (in Italia possibile dal 2014 dopo l'intervento della Corte costituzionale). Per un approfondimento e per tutti i dati aggiornati si rinvia a: Commissione per le adozioni internazionali, Dati e prospettive nelle adozioni internazionali. Rapporto sui fascicoli dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, Istituto degli Innocenti, Firenze, 2024; Commissione per le adozioni internazionali, *Statistiche adozioni suddivise per paese aggiornate al 30 giugno 2024*, 2025.

Alcune considerazioni conclusive

In conclusione, va evidenziato che, dal tenore della sentenza e, in generale, dalla recente giurisprudenza della Corte costituzionale, emerge una visione del mondo delle relazioni affettive e del fenomeno familiare sempre più connotato da un approccio pragmatico e costituzionalmente orientato. I principi affermati dalla Corte costituzionale potrebbero ispirare un ripensamento dell'adozione nazionale, garantendo pari opportunità anche per i minorenni italiani, oltre a rendere il sistema adottivo più includente, offrendo nuove opportunità di tutela. Non meno importante è il ruolo dei giudici che hanno una responsabilità ancora maggiore nel valutare con attenzione l'idoneità dei single e l'interesse del minorenne, rafforzando un approccio personalizzato e flessibile. Con questa decisione, la Corte costituzionale non solo riconosce una pluralità di tipi di famiglie, tra cui il modello della famiglia monoparentale, ma offre spunti di riforma per una società più inclusiva e orientata alla promozione del benessere dei bambini.

Restano, tuttavia, numerosi profili di criticità, primo fra tutti, la riprova della necessità di una riforma organica della legge sull'adozione da parte del legislatore. Perché, se la preclusione delle persone singole dal percorso per le adozioni nazionali potrà essere probabilmente superata per via giurisprudenziale, l'accesso alle procedure adottive resterà probabilmente – e paradossalmente – ancora escluso per le coppie di fatto o legate da un'unione civile. Inoltre, ci sono numerosi problemi che, negli anni, hanno reso i procedimenti adottivi più lunghi, complessi e costosi, sia nella fase pre-adottiva, sia nella fase post-adozione, che può presentare sfide legate all'adeguata preparazione psicologica dei genitori, all'inserimento del bambino nella nuova famiglia e alla gestione delle sue emozioni e comportamenti. In particolare, le adozioni internazionali possono essere soggette a difficoltà aggiuntive legate alle differenze culturali e al trauma del trasferimento dal Paese di origine, nonché all'aumento dei bambini con bisogni speciali. Si aggiunga che la forte concentrazione geografica tanto della "domanda" che dell'"offerta" rende il contesto molto dipendente dalle contingenze politiche e dagli accordi fra Stati (basti pensare all'interruzione dei rapporti con la Federazione russa o con la Bielorussia). Molti interrogativi di fondo restano: se i bambini stranieri adottabili sono adolescenti, sarebbe proprio desiderabile trapiantarli in un altro Paese, dove alle difficoltà dell'adozione tardiva sommerebbero quelle dell'immigrazione? E in ogni caso, qual è la sorte dei bambini che continuano ad essere abbandonati, anche se meno di ieri, e non vengono destinati all'adozione internazionale? Non è, inoltre, da sottovalutare anche un diffuso cambiamento nel sentire comune rispetto all'adozione e alla sua funzione di solidarietà sociale che si è accompagnato, negli ultimi anni,

alla diffusione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita che sono spesso preferite perché rispondenti al desiderio di avere un figlio biologico. Infine, oltre alle difficoltà oggettive, è necessario potenziare la sensibilizzazione e la formazione sia degli operatori che degli aspiranti genitori verso l'adozione, per valorizzarne la funzione sociale e di tutela dei diritti delle persone di minore età e non come l'ultima alternativa per avverare i desideri di adulti di diventare genitori a tutti i costi.

Nozioni di riferimento

Adozione piena: il minore è in stato di abbandono morale e materiale non a carattere temporaneo. Questo tipo di adozione è caratterizzata da una fase preliminare di dichiarazione dello stato di adottabilità, seguita dall'affidamento preadottivo e dalla sentenza di adozione. Cessano i rapporti con la famiglia d'origine sia giuridici, che personali e affettivi, e si cerca per lui la migliore famiglia tra quelle disponibili. In sostanza, l'adottato diventa a tutti gli effetti figlio degli adottanti, assumendone il cognome.

Adozione in casi particolari: si differenzia da quella ordinaria perché non comporta la rottura dei legami con la famiglia di origine ed è percorribile solo in presenza di determinate situazioni, come nel caso di parenti fino al sesto grado o di persone con cui il minore ha sviluppato un rapporto affettivo stabile, quando il minore è orfano di entrambi i genitori, o quando il minore presenta una disabilità, o quando il minore è figlio anche adottivo dell'altro coniuge e viene adottato dal coniuge del genitore biologico o adottivo, o quando vi è l'impossibilità di procedere con l'affidamento preadottivo. L'adozione in casi particolari (da alcuni definita anche "mite") fa riferimento all'articolo 44, comma 1, della legge n. 184 del 1983.

Adozione internazionale: consiste nell'adozione di un minore straniero da parte di genitori residenti in un Paese diverso da quello di origine del bambino. In pratica, si tratta dell'adozione di un minore il cui stato di abbandono e adottabilità è stato dichiarato da un'autorità straniera. La procedura di adozione coinvolge entrambi i Paesi. In Italia, la Commissione per le adozioni internazionali (CAI) è l'autorità competente per la gestione delle procedure di adozione internazionale, coordinandosi con le autorità straniere competenti.

Riferimenti normativi

Legge 4 maggio 1983, n. 184, *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*

Legge 28 marzo 2001 n. 149, *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile*

Legge 10 dicembre 2012, n. 219, *Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali*

Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, *Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219*

Legge 19 ottobre 2015, n. 173, *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare*

Riferimenti giurisprudenziali

Corte europea per i diritti dell'uomo, sezione I, sentenza del 22 giugno 2023, causa n. 10794/12, *Germano c. Italia*

Corte costituzionale, sentenza 10 giugno 2014, n. 162

Corte costituzionale, sentenza 7 aprile 2016, n. 76

Corte costituzionale, sentenza 28 gennaio 2021, n. 32

Corte costituzionale, sentenza 28 gennaio 2021, n. 33

Corte costituzionale, sentenza 23 febbraio 2022, n. 79

Corte costituzionale, sentenza 21 marzo 2025, n. 33

Cassazione, sentenza 14 febbraio 2011, n. 3572

Cassazione, sentenza 26 maggio 2016, n. 12962

Cassazione, sentenza n. 12193 del 2019

Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 8 maggio 2019, n. 12193

Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 30 dicembre 2022, n. 38162

Tribunale per i minorenni Roma sentenza 30 luglio 2014, n. 299

Riferimenti dottrinali

L. Campagna, *Famiglia legittima e famiglia adottiva*, Milano, 1966

V. Pocar, P. Ronfani, *La famiglia e il diritto*, Roma-Bari, 2008

P. Zatti, *Trattato di diritto di famiglia*, I, Milano, 2011

A. Figone, *La riforma della filiazione e della responsabilità genitoriale*, Torino, 2014

M.C. Rossi, M. Garbellotti, M. Pellegrini (a cura di), *Figli d'elezione. Adozione e affidamento dall'età antica all'età moderna*, Roma 2014

L. Giacomelli, *(Re)Interpretando i Best Interests of the Child: da strumento di giustizia sostanziale a mera icona linguistica*, in F. Giuffrè - I. Nicotra (a cura di), *La famiglia davanti ai suoi giudici*, 2014

G. Ferrando, *Diritto di famiglia*, Zanichelli, Bologna, 2015

E. Lamarque, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, Milano, 2016

M.C. Rossi, M. Garbellotti (a cura di), *Madri e padri sociali tra passato e presente. Per una storia dell'adozione*, Viella, Roma, 2016

A. Gatto, *Il diritto del minore alla continuità degli affetti*, Milano, 2019

U. Salanitro, *Il sistema del diritto di famiglia dopo la stagione delle riforme*, Pisa, 2019

L. Lenti, *Diritto di famiglia e servizi sociali*, Torino, Quarta edizione, 2022

M.A. Carmine, *Questioni di diritto di famiglia tra storia e riforma*, Milano, 2024

NORMATIVA E GIURISPRUDENZA

Normativa internazionale

Nazioni unite, assemblea generale, rapporto 14 aprile 2025, A/HRC/59/31, Accelerating efforts to eliminate all forms of violence against women and girls: preventing and responding to all forms of violence against women and girls in criminal justice detention: report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights.

Il presente rapporto, predisposto dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani su richiesta della risoluzione 53/27 del Consiglio per i diritti umani, analizza la situazione delle donne e delle ragazze in detenzione penale, con particolare attenzione alle violenze di genere. Nonostante rappresentino meno del 7% della popolazione carceraria globale, il numero di donne detenute è aumentato del 60% dal 2000, evidenziando una crescente vulnerabilità. Le donne affrontano condizioni carcerarie inadatte: accesso limitato a servizi sanitari, cibo inadeguato, mancanza di prodotti igienici e sovraffollamento. Il rischio di violenza – fisica, sessuale e psicologica – è aggravato da strutture miste, mancanza di personale femminile, e assenza di meccanismi di denuncia sicuri ed efficaci. Le cause della detenzione femminile sono spesso legate a fattori socioeconomici e discriminatori: criminalizzazione di aborto, lavoro sessuale e povertà; violenze subite nell'arco della vita; e mancanza di alternative non detentive. Il rapporto sottolinea la necessità di adottare misure legislative, politiche e penitenziarie sensibili al genere, compresi programmi di reintegrazione sociale e percorsi alternativi alla detenzione, in particolare per madri, donne incinte e minoranze vulnerabili come migranti e donne transgender. Tra le raccomandazioni troviamo: la decriminalizzazione di reati non violenti, la promozione di misure non detentive, la formazione obbligatoria del personale giudiziario e penitenziario, il rafforzamento dei meccanismi di tutela e raccolta di dati disaggregati. L'obiettivo principale è quello di garantire il rispetto dei diritti umani e prevenire le violenze di genere, in un contesto spesso trascurato dalle politiche pubbliche.

<https://digitallibrary.un.org/record/4081464?ln=fr&v=pdf>

Normativa internazionale

Nazioni unite, assemblea generale, risoluzione 2 maggio 2025, A/RES/79/287, Global health and foreign policy: rethinking health promotion as a transformative path towards improved and more sustainable well-being for all.

La risoluzione in esame riafferma l'interconnessione tra salute globale e politica estera, promuovendo la salute come strumento trasformativo per il benessere sostenibile universale. Riconoscendo l'importanza degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Agenda 2030) e l'eredità delle dichiarazioni internazionali, la risoluzione sottolinea il ruolo cruciale della copertura sanitaria universale (UHC) e della promozione della salute nei processi decisionali multisetoriali. Si evidenzia la necessità di rafforzare i sistemi sanitari pubblici, di affrontare le disuguaglianze e di migliorare l'accesso equo a farmaci, vaccini e tecnologie sanitarie, specie nei Paesi in via di sviluppo. La risoluzione promuove l'integrazione della salute digitale nelle strategie nazionali, riconoscendo il potenziale delle tecnologie digitali per migliorare la prevenzione e la promozione della salute, rafforzando l'alfabetizzazione digitale e sanitaria. Viene sollecitata l'adozione dell'approccio "One Health", la valorizzazione delle conoscenze tradizionali, l'inclusione delle persone con disabilità e degli anziani nei processi sanitari, e il contrasto alle malattie non trasmissibili e mentali. Infine, viene richiesto un maggiore impegno nella prevenzione delle pandemie, anche attraverso il rafforzamento del Regolamento sanitario internazionale, e si invita l'Organizzazione mondiale della sanità a fornire supporto tecnico per costruire capacità locali. Viene ribadita la centralità della salute nei diritti umani, nella giustizia sociale e nello sviluppo sostenibile globale, sollecitando una governance partecipativa e una cooperazione internazionale rafforzata.

<https://digitallibrary.un.org/record/4081817?ln=en&v=pdf>

Normativa internazionale

Consiglio d'Europa, comitato dei ministri, raccomandazione 28 maggio 2025, CM/Rec(2025)5 - Recommendation of the Committee of Ministers to member States on the protection of the rights and best interests of the child in care proceedings.

La raccomandazione in esame mira a garantire il rispetto effettivo dei diritti e del superiore interesse del minore di età nei procedimenti di affidamento. Essa stabilisce un quadro comune per guidare gli Stati membri nell'elaborazione di leggi, politiche e prassi in materia di tutela minorile. Viene riaffermata la centralità del principio del superiore interesse del minore, che deve essere considerato prioritario – e in alcuni casi prevalente – in ogni decisione che lo riguarda. La raccomandazione si applica a tutti i procedimenti in cui è in discussione l'affidamento del minore di età, inclusa l'eventuale collocazione in un ambiente alternativo. Essa definisce i concetti chiave, quali "affido alternativo", "autorità competente" e "procedura di determinazione del superiore interesse", promuovendo un approccio multidisciplinare e sensibile all'età e alla maturità del minore. Tra i principi fondamentali vi sono: il diritto del minore di età a essere ascoltato, la tempestività dei procedimenti, il rispetto della dignità e della vita familiare, la non discriminazione e il diritto allo sviluppo. Si raccomanda la predisposizione di piani individuali di cura, la revisione periodica delle decisioni adottate e la promozione del ricongiungimento familiare, quando compatibile con l'interesse del minore. Ampio spazio è dedicato alla partecipazione attiva del minore di età, che deve poter ricevere informazioni adeguate, esprimere la propria opinione e, se necessario, essere rappresentato legalmente. La raccomandazione prevede anche il ricorso a misure urgenti e provvisorie nei casi di pericolo, l'utilizzo di metodi alternativi di risoluzione delle controversie e la formazione continua dei professionisti coinvolti. Infine, viene promossa la cooperazione transfrontaliera tra Stati e i governi sono invitati ad adottare meccanismi di monitoraggio e ricerca per garantire l'effettiva attuazione delle disposizioni.

<https://search.coe.int/cm?i=0900001680b60136>

Normativa internazionale

Consiglio d'Europa, assemblea parlamentare, risoluzione 26 giugno 2025, Saving the lives of migrants at sea and protecting their human rights.

La Risoluzione affronta con urgenza il tema delle morti di migranti in mare, richiamando gli obblighi inderogabili degli Stati membri in materia di tutela del diritto alla vita (art. 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - CEDU), divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU) e rispetto del principio di non respingimento. Citando sentenze fondamentali della Corte europea dei diritti dell'uomo, nella risoluzione viene sottolineata la necessità di indagini efficaci e di operazioni di soccorso coordinate e immediate. Gli Stati sono invitati ad attuare pienamente le convenzioni internazionali pertinenti (la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, la Convenzione internazionale soccorso e ricerca, il Protocollo di Palermo, la Convenzione sui rifugiati del 1951) e a sostenere la cooperazione con le Organizzazioni non governative (ONG) e le autorità marittime. L'Assemblea parlamentare sollecita l'istituzione di un corpo europeo di ricerca e salvataggio in mare, finanziato adeguatamente, con regole comuni vincolanti per la gestione umana dei migranti soccorsi. Viene raccomandato lo sbarco in porti sicuri, l'assistenza immediata post-salvataggio e la protezione rafforzata per donne e minori di età non accompagnati. Si invita inoltre, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) a coinvolgere la società civile e a garantire il rispetto dei diritti fondamentali. Viene condannato il sostegno che viene dato alle guardie costiere che violano i diritti umani, in particolare quelle libiche e tunisine, e viene richiesta una revisione dei rapporti di cooperazione con esse. Infine, l'Assemblea propone di riconoscere le acque europee come spazi umanitari marittimi, promuovendo canali legali e sicuri per la migrazione.

<https://pace.coe.int/en/files/34504/html>

Normativa **nazionale****Consiglio dei ministri, decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026.**

Il Decreto legge 7 aprile 2025, n. 45 risponde all'urgenza di assicurare l'implementazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in particolare per la riforma degli istituti tecnici e il potenziamento degli ITS Academy ("Piano Mattei"), insieme alla gestione dell'avvio dell'anno scolastico 2025/2026, con la proroga degli incarichi a tempo determinato nelle scuole dell'infanzia paritarie. Il decreto in esame prevede interventi sul reclutamento del personale che dovrà avvenire con concorsi pubblici, con selezione "su base territoriale" e coinvolgendo la Commissione RIPAM. Definisce il profilo educativo, culturale e professionale finale per i percorsi nell'istituto tecnico, con indicazioni su competenze generali, di laboratorio, di internazionalizzazione, l'apprendistato, l'autonomia didattica, i dipartimenti e organismi tecnico-scientifici. Viene previsto l'aggiornamento professionale dei docenti per la prevenzione delle dipendenze. Concludendo, le risorse, i nuovi profili professionali e una maggiore territorializzazione dei concorsi sono volti a potenziare la formazione tecnico-professionale in chiave europea.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/04/07/25G00059/sg>

Giurisprudenza

Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande sezione, sentenze 3 giugno 2025, causa C-460/23

MINORENNI MIGRANTI

Con la sentenza in esame, la Corte di giustizia dell'Unione europea è stata chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di sanzionare penalmente un cittadino di Paese terzo che, entrando irregolarmente nel territorio di uno Stato membro, accompagna il proprio figlio minorenni. Il quesito pregiudiziale verteva sulla compatibilità tra tale condotta e la normativa europea che impone agli Stati membri di sanzionare il favoreggiamento dell'ingresso illegale, ma consente di escludere la punibilità in presenza di motivazioni umanitarie. La Corte ha stabilito che l'accompagnamento del proprio figlio minorenni durante un ingresso irregolare nel territorio dell'Unione non può essere qualificato come favoreggiamento penalmente rilevante, in quanto tale condotta rientra nella sfera della responsabilità genitoriale e del diritto alla vita familiare tutelato dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Corte ha sottolineato che l'obiettivo della direttiva non è quello di criminalizzare comportamenti ispirati da legami familiari e doveri genitoriali, soprattutto in assenza di finalità lucrative o di sfruttamento. Questa pronuncia ribadisce la centralità del principio di proporzionalità nell'applicazione delle sanzioni penali in materia di immigrazione e rafforza l'approccio umanitario del diritto dell'Unione.

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/it/

Giurisprudenza

Cassazione civile, sez. I, ordinanza 16 giugno 2025, n. 16084.

AFFIDAMENTO

Con l'ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio di fondamentale rilievo nel diritto di famiglia: il giudice investito di questioni relative all'affidamento, al collocamento e al diritto di visita del minore non può omettere l'esame di allegazioni circostanziate relative a comportamenti violenti o pregiudizievoli tenuti da uno o entrambi i genitori. Il caso sottoposto alla Corte riguardava un procedimento per l'affidamento di una minore di età, nell'ambito del quale uno dei genitori aveva denunciato ripetuti episodi di condotte aggressive, verbali e fisiche dell'altro genitore, con potenziali riflessi sulla serenità e sul benessere psicologico della figlia. La Suprema Corte ha censurato l'operato del giudice di merito che, pur in presenza di specifiche deduzioni e documentazione probatoria, aveva omesso ogni valutazione sul punto, adottando provvedimenti meramente formalistici e privi di un concreto vaglio sull'idoneità genitoriale e sull'interesse superiore del minore. La Corte ha così richiamato l'obbligo, sancito anche dall'art. 337-ter c.c. e dagli articoli 3 e 12 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza adottata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con l. 27 maggio 1991, n. 176, di fondare ogni decisione su una valutazione approfondita, individualizzata e attenta alle dinamiche relazionali e familiari. L'ordinanza sottolinea inoltre come il giudice debba, se del caso, attivare autonomamente strumenti istruttori, anche officiosi, per accertare la veridicità delle condotte denunciate e valutare i rischi derivanti per il minore, evitando soluzioni stereotipate o ispirate al mero principio della bigenitorialità formale. L'interesse del minore di età deve sempre prevalere su ogni altra considerazione, anche in presenza di conflitti genitoriali elevati.

https://www.cortedicassazione.it/it/ultime_sent_ord_e_questioni.page

Giurisprudenza

Cassazione civile, sez. I, ordinanza 17 giugno 2025, n. 16331

ADOZIONE

Con l'ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha affrontato una delicata questione in materia di adozione, richiamando la necessità di un attento bilanciamento tra due principi fondamentali del diritto minorile: il *favor veritatis*, ossia il diritto del minore a conoscere le proprie origini biologiche, e il *favor minoris*, ovvero la tutela del suo superiore interesse, anche in termini di stabilità affettiva, relazionale e identitaria. Il caso in esame riguardava l'impugnazione di un provvedimento di adozione da parte del genitore biologico, volto a ottenere il riconoscimento del proprio status e la revoca dell'adozione legittimante. La Corte ha affermato che l'accertamento della verità biologica non può considerarsi un valore assoluto, tale da prevalere in modo automatico sul consolidato assetto di vita del minore di età adottato. È invece necessario un giudizio concreto sull'interesse attuale del minore, tenendo conto della sua età, del livello di integrazione nella nuova famiglia, dell'eventuale volontà espressa e del possibile impatto psicologico di un mutamento della realtà giuridica e affettiva. La decisione richiama l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e l'articolo 24 della Carta di Nizza e l'articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, ribadendo che il diritto alla verità genetica incontra un limite nella salvaguardia della dimensione affettiva del minore. Il giudice deve quindi operare una valutazione caso per caso, evitando automatismi, valorizzando il vissuto del minore di età e adottando soluzioni che garantiscano la continuità affettiva e la stabilità delle sue relazioni familiari.

https://www.cortedicassazione.it/it/ultime_sent_ord_e_questioni.page

Giurisprudenza

Cassazione civile, sez. I, ordinanza 17 giugno 2025, n. 16345

SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE

Con l'ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha ribadito l'obbligo del giudice di valutare in modo concreto e individualizzato il preminente interesse del minore di età a mantenere relazioni significative con i componenti del nucleo parentale della famiglia di origine, anche in presenza di un percorso adottivo in atto. La decisione si colloca nel solco dell'evoluzione giurisprudenziale che riconosce centralità all'identità relazionale e affettiva del minore, quale componente essenziale del suo sviluppo psicologico e del suo benessere. Nel caso esaminato, si discuteva dell'opportunità di mantenere contatti tra il minore di età e alcuni parenti biologici, nonostante l'allontanamento definitivo dai genitori naturali e l'avvio della procedura di adozione. La Corte ha chiarito che l'interesse del minore non si esaurisce nella ricerca di una collocazione stabile e definitiva, ma include anche la tutela delle relazioni affettive preesistenti, quando queste risultino significative, positive e non dannose per l'equilibrio psicofisico del minore. La Suprema Corte ha affermato che il giudice deve evitare soluzioni standardizzate e adottare un approccio che tenga conto del vissuto del minore di età, della sua età, delle dinamiche familiari effettive e delle risultanze delle indagini psicosociali. In tale contesto, la cesura totale dei legami con la famiglia d'origine deve essere giustificata solo da motivi gravi e documentati, e non può fondarsi su mere presunzioni di inadeguatezza. L'ordinanza sottolinea il ruolo attivo del giudice nella tutela della continuità affettiva del minore, anche all'interno del percorso adottivo, con l'obiettivo di assicurare uno sviluppo armonico e rispettoso della sua identità affettiva e relazionale.

https://www.cortedicassazione.it/it/ultime_sent_ord_e_questioni.page

Giurisprudenza

Cassazione civile, sez. I, ordinanza 17 giugno 2025, n. 16274

AFFIDAMENTO

Con l'ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha riaffermato che l'affidamento esclusivo dei figli minorenni può costituire una scelta necessaria e legittima in presenza di una conflittualità particolarmente aspra e persistente tra i genitori, tale da compromettere l'effettivo esercizio condiviso della responsabilità genitoriale. Il provvedimento trae origine da una controversia in cui il giudice di merito aveva disposto l'affidamento esclusivo alla madre, in ragione dell'impossibilità di cooperazione tra le parti e dell'elevato livello di litigiosità incentrato proprio sulle decisioni riguardanti i figli. La Suprema Corte ha confermato la decisione, richiamando l'art. 337-*quater* c.c., secondo cui l'affidamento esclusivo è ammesso quando l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore di età. A tal fine, non è necessaria la prova di un comportamento pregiudizievole del genitore escluso, ma è sufficiente che l'elevata conflittualità tra le parti renda impraticabile un'effettiva collaborazione nella gestione dei figli. L'interesse del minorenne, infatti, non può essere sacrificato in nome di un principio astratto di parità genitoriale, ma richiede soluzioni concrete che garantiscano stabilità, serenità e coerenza educativa. La Corte ha inoltre sottolineato che l'affidamento esclusivo non implica automaticamente l'esclusione del genitore non affidatario dalla vita del figlio, ma deve essere modulato garantendo, ove possibile, la continuità delle relazioni affettive e il rispetto del diritto del minore di età alla bigenitorialità in senso sostanziale.

https://www.cortedicassazione.it/it/ultime_sent_ord_e_questioni.page

Giurisprudenza

Cassazione penale, sez. I, sentenza 25 giugno 2025, n. 23718

FIGLI DEI DETENUTI

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha affrontato un delicato bilanciamento tra le esigenze di sicurezza connesse al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ordine penitenziario e i diritti relazionali del detenuto nei confronti del figlio minore. Il caso riguardava un detenuto sottoposto al regime del 41-bis che aveva richiesto di poter effettuare colloqui visivi con il figlio minore di età in assenza del vetro divisorio, invocando il superiore interesse del minore e il diritto alla relazione affettiva. La Corte ha affermato che, pur permanendo l'eccezionalità e la rigidità del regime di cui all'art. 41-bis, il divieto generalizzato di colloqui in assenza di vetro divisorio non può essere applicato automaticamente nei confronti dei figli minorenni. È necessario, invece, procedere a una valutazione individualizzata che tenga conto della specificità del rapporto genitoriale, dell'età del minore, della sua evoluzione affettiva e psicologica, nonché del grado di pericolosità del detenuto e della sua eventuale capacità di strumentalizzare il colloquio per fini illeciti. La sentenza sottolinea l'obbligo per l'amministrazione penitenziaria e per il giudice di sorveglianza di ponderare attentamente il diritto del minore di età alla continuità affettiva con il genitore, e si inserisce nel più ampio orientamento volto a rafforzare le garanzie minime anche in ambito detentivo speciale, ribadendo che le misure restrittive devono sempre essere giustificate, proporzionate e individualizzate.

https://www.cortedicassazione.it/it/ultime_sent_ord_e_questioni.page

SPUNTI DALLA LETTERATURA

Ambito internazionale

European Education and Culture Executive Agency. (2025). The situation of young people in the European Union. EU Youth Report, 2024. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Download

<https://data.europa.eu/doi/10.2797/170345>

Catalogo

<https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1518924994>

Il presente Rapporto per l'anno 2024 delinea le principali tendenze demografiche, economiche e sociali della popolazione minorile sul territorio europeo. Il documento è stato costruito utilizzando i dati Eurostat, delle indagini Eurobarometro e della piattaforma Youth Wiki, concentrandosi sui giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni.

Nel Rapporto si analizzano diversi aspetti settoriali interconnessi che influenzano la condizione dei giovani nell'Unione europea: demografia, istruzione, occupazione e inclusione sociale, salute, partecipazione politica, impegno ambientale.

Dal punto di vista demografico, si sta assistendo a un progressivo calo della popolazione giovanile, un fenomeno destinato a proseguire nei prossimi anni in Europa. Questa tendenza rischia di compromettere la sostenibilità dei sistemi sociali, in particolar modo i servizi pubblici, i sistemi previdenziali e la produttività economica. I dati mostrano che nel 2023 il 40% dei giovani ha completato un percorso di istruzione terziaria, al contempo

incrementando le proprie conoscenze digitali, senza tuttavia sottovalutare il fenomeno di abbandono scolastico precoce, soprattutto tra gli studenti maschi. È cresciuta la percentuale di giovani in mobilità per svolgere percorsi di studio o formazione all'estero (16%), i quali ritengono che la conoscenza di una lingua straniera aumenti le possibilità di lavorare all'estero (58%).

In questo scenario, l'occupazione giovanile rappresenta un elemento cruciale. Circa la metà dei giovani europei è attiva nel mercato del lavoro ma il tasso di disoccupazione tra i giovani si attesta intorno al 10%. Particolarmente allarmante è la diffusione del fenomeno NEET (giovani che non studiano, non lavorano e non sono in formazione), che riguarda oltre un giovane su dieci. Queste difficoltà occupazionali non solo limitano le prospettive economiche individuali, ma si intrecciano con altre problematiche quali le condizioni di povertà e di esclusione sociale, che impattano in modo significativo sulle modalità di accesso a servizi essenziali quali l'istruzione, l'alloggio e l'assistenza sanitaria, nonché sul benessere psicofisico individuale: quasi la metà dei giovani ha riferito di aver affrontato problemi emotivi o psicosociali nell'ultimo anno, un dato influenzato anche da eventi globali come la pandemia di Covid-19 e le crisi geopolitiche.

I giovani europei continuano a mostrare interesse per la partecipazione politica e civica. Oltre il 70% dichiara di aver votato alle elezioni, mentre molti esprimono fiducia nell'Unione europea e una percezione positiva del suo ruolo. L'impegno in attività organizzate, come il volontariato, rappresenta un ulteriore segnale di coinvolgimento sociale da parte delle nuove generazioni.

In ultimo, un maggior numero di giovani riservano la loro attenzione alle problematiche ambientali, in particolare ai cambiamenti climatici, percepiti come la minaccia globale

più urgente. La transizione ecologica è ritenuta un'opportunità in termini lavorativi e a questo fine l'istruzione gioca un ruolo chiave: molti giovani riconoscono che la formazione ricevuta è stata determinante per acquisire le conoscenze e le competenze necessarie ad affrontare il cambiamento climatico, evidenziando il legame tra tematiche ambientali e sistema educativo.

Ambito internazionale

Kuhle, Laura F., e Stelzmann, Daniela (a cura di). (2025). **Sexual online grooming of children. Challenges for science and practice.**

Baden-Baden: Nomos
Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG.

Download

<https://www.nomos-elibrary.de/de/10.5771/9783748903291/sexual-online-grooming-of-children?page=1>

Catalogo

<https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1524191444>

Il *grooming* sessuale online (*Sexual online grooming*, SOG) rappresenta una delle sfide più complesse e preoccupanti nel panorama della prevenzione dei reati sessuali contro i minori di età. Questo volume, curato da Laura F. Kuhle e Daniela Stelzmann, raccoglie contributi multidisciplinari che esplorano il fenomeno da tre prospettive fondamentali: quella delle vittime, quella degli autori e quella della prevenzione. La struttura del libro riflette un approccio scientifico integrato, volto a comprendere la natura dinamica, strategica e talvolta ciclica del processo di *grooming* online, distinto ma interconnesso con i modelli di adescamento offline. La prima sezione analizza il punto di vista delle vittime, ponendo l'accento sui fattori individuali e ambientali che aumentano la vulnerabilità degli adolescenti, come l'età avanzata, l'orientamento sessuale minoritario, il disagio psicologico, l'uso intensivo di internet e la mancanza di supervisione parentale. I contributi includono anche dati empirici, come quelli del progetto tedesco MiKADO,

che confermano la diffusione del fenomeno e l'urgenza di interventi mirati. Particolare attenzione è riservata alla prevenzione nella scuola primaria, dove si concentra la maggiore efficacia di intervento precoce. La seconda sezione esplora il profilo degli autori di SOG, evidenziandone l'eterogeneità: giovani adulti, in prevalenza maschi, con elevata scolarizzazione, ma anche una quota significativa di donne. Molti presentano disturbi della preferenza sessuale (in particolare di tipo ebefilico), altre parafilie e tratti di compulsività sessuale. Gli studi propongono diverse tipologie di autori (es. "*fantasy-driven*" vs. "*contact-driven*"), ma concordano sull'uso strategico dei media digitali per costruire fiducia, manipolare e abusare delle vittime. La terza e ultima sezione affronta le strategie di prevenzione, sia sul versante repressivo (interventi normativi e di polizia), sia su quello educativo e terapeutico. Si discutono gli sforzi delle forze dell'ordine, l'uso della tecnologia per individuare interazioni sospette, i programmi di educazione alla sicurezza online per minori di età e genitori, e le iniziative terapeutiche rivolte a soggetti con inclinazioni pedofile, come il progetto tedesco "Kein Täter werden". Nel complesso, il volume costituisce un importante contributo alla comprensione del *grooming* sessuale online e sottolinea la necessità di strategie di prevenzione basate sull'evidenza empirica. L'obiettivo è duplice: proteggere i minorenni e intervenire efficacemente nei confronti degli autori prima che si verifichi l'abuso.

Ambito internazionale

Lambe, Shauneen, Liefwaard, Von, Mole, Nuala, e Van Keirsbilck, Benoît. (2025). Child-friendly justice assessment tool.

Strasbourg: Council of Europe.

Download

<https://rm.coe.int/child-friendly-justice-assesment-tool-final/1680b5fe71>

Catalogo

<https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1535174987>

Il Consiglio d'Europa ha adottato, nel luglio 2025, la versione aggiornata dello strumento di monitoraggio e di verifica della condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, progettato per aiutare gli Stati membri nell'attuazione delle Linee guida sulla giustizia per i minorenni del 2010, consentendo di valutare i progressi compiuti in questo ambito. Le Linee guida parametrano la giustizia rispetto a criteri comuni che ne definiscono la struttura e il funzionamento rendendola accessibile, rapida, adattata all'età e ai bisogni e ai diritti dei minori, assicurando in modo specifico il diritto a un giusto processo e il rispetto della vita privata. Nelle Linee guida si indicano altresì modelli procedurali di reclamo indipendenti, per garantire apposita assistenza legale ai minori.

Lo strumento di valutazione può essere utilizzato per stabilire un quadro di partenza, misurare i progressi, identificare le lacune e sviluppare strategie per superare le sfide e garantire una giustizia a misura di minorenni. Uno dei punti di forza delle richiamate Linee

guida, che agevola il più ampio ricorso allo strumento di valutazione, poggia sull'applicabilità a tutte le discipline giuridiche e, pertanto, al funzionamento dei sistemi della giustizia civile, penale e amministrativa.

Un sistema di giustizia a misura dei minori di età richiede uno sforzo collaborativo di carattere intersettoriale, sulla base del quale gli Stati membri sono invitati a cooperare con alcuni tra i principali soggetti interessati: operatori sanitari, professionisti legali, servizi sociali, organizzazioni della società civile, istituzioni nazionali per i diritti umani e i diritti dei minori, istituzioni accademiche, nonché i minorenni stessi e i loro genitori e tutori.

Lo strumento è composto da 18 indicatori, classificati come indicatori strutturali, di processo e di risultato e suddivisi in tre sezioni separate che identificano gli elementi fondamentali della giustizia a misura di minorenni nella legislazione, nei meccanismi e nelle istituzioni, e in tutte le fasi del procedimento. Questi indicatori non sono esaustivi e tuttavia mirano ad evidenziare le aree chiave e gli elementi fondamentali da considerare nel monitoraggio delle Linee guida e nella valutazione della loro effettiva attuazione a livello nazionale.

Tutti i minorenni devono avere l'opportunità di partecipare al processo di monitoraggio e di valutazione: il loro coinvolgimento e la loro partecipazione attiva consentono di raccogliere osservazioni e considerazioni circa la loro esperienza rispetto agli indicatori in uso, ai percorsi di natura consultiva che possono essere realizzati durante l'utilizzo dello strumento, alle attività d'indagine complementari che sono eventualmente previste dallo strumento ai fini della verifica delle condizioni del sistema di giustizia. In questo senso, lo strumento terrà nella dovuta considerazione le principali preoccupazioni espresse durante le consultazioni e le ricerche condotte con e per i minorenni nella lettura

materiale propria delle Linee guida rispetto ad alcuni temi-chiave: la formazione di qualità dei professionisti; l'attuazione e l'efficacia dei sistemi e dei meccanismi di giustizia a misura di minorenni; il diritto del minorenni a essere ascoltato e a partecipare ai processi decisionali che lo riguardano direttamente; la partecipazione dei minorenni ai processi di valutazione del funzionamento del sistema di giustizia minorile.

Ambito internazionale

Segretariato generale delle Nazioni Unite. (2025). Children and armed conflict. Report of the Secretary-General. New York: Nazioni Unite.

Download

[https://digitallibrary.un.org/
record/4084012?ln=en&v=pdf#files](https://digitallibrary.un.org/record/4084012?ln=en&v=pdf#files)

Catalogo

[https://innocenti.on.worldcat.org/
oclc/1535167034](https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1535167034)

Il Segretario generale delle Nazioni Unite ha presentato il suo Rapporto dedicato al coinvolgimento dei minori di età nei conflitti armati nel giugno 2025, redatto a seguito di consultazioni e relativo al periodo da gennaio a dicembre 2024, in conformità con la risoluzione del Consiglio di Sicurezza 2427 (2018). Il Rapporto illustra l'impatto dei conflitti armati sui minori di età e riporta dati quantitativi sulle violazioni commesse in loro danno, sulla base della risoluzione del Consiglio di Sicurezza 1612 (2005) e delle risoluzioni successive, attribuite in modo esplicito alle parti in conflitto rispetto alle seguenti fattispecie: il reclutamento e l'utilizzo di minori di età, l'uccisione e le mutilazioni in danno di minorenni, lo stupro e altre forme di violenza sessuale perpetrate sui minorenni, gli attacchi a scuole, ospedali e alle persone che vi lavorano o che si trovano in tali edifici, la sottrazione di minori.

Nel 2024 le violenze in danno di minorenni nei conflitti armati sono aumentate del 25% rispetto al 2023, raggiungendo livelli

allarmanti. Le Nazioni Unite hanno registrato più di 41.000 gravi violazioni, che hanno coinvolto oltre 22.000 minori di età. I gruppi armati non statali sono responsabili della metà delle violazioni, mentre gli apparati governativi non hanno prevenuto in modo adeguato omicidi e mutilazioni, attacchi a scuole e ospedali e non hanno agevolato l'assistenza umanitaria. Un elevato numero di minorenni è stato ucciso, mutilato o ha subito disabilità permanenti per colpa di esplosivi e attacchi contro edifici civili. La violenza sessuale è aumentata del 35%, con casi di stupri di gruppo che indicano un uso sistematico di questo atto come strategia di guerra. Il diniego dell'accesso umanitario ha comportato la morte di operatori umanitari, bloccando di fatto l'assistenza sanitaria e lo svolgimento delle attività scolastiche, privando i minori di età dei servizi essenziali e mettendo in pericolo la loro vita e il loro benessere.

Il ridimensionamento delle operazioni di mantenimento della pace e delle missioni politiche speciali delle Nazioni Unite, insieme alla diminuzione dei finanziamenti per la protezione dei minori di età, ha compromesso la capacità delle Nazioni Unite di proteggere i minorenni in tutto il mondo, soprattutto nelle aree di crisi e di conflitto.

Le informazioni raccolte ed esposte nel rapporto non consentono di avere un quadro sufficientemente esaustivo delle violazioni commesse in danno di minori, bensì forniscono una visione complessiva e dinamica delle fattispecie-tipo. Ciò è dipeso da alcune motivazioni principali: la difficoltà di accesso degli osservatori alle aree colpite, il limitato utilizzo di servizi specializzati da parte delle vittime, la diminuzione dei finanziamenti destinati ad interventi a tutela dei minorenni. Tuttavia il Rapporto documenta, per ciascuna area-Paese interessata, circostanziate e gravi violazioni delle norme e degli standard

internazionali, sottoposte all'attenzione della Comunità internazionale da parte della Rappresentante speciale del Segretario generale sul tema, richiamando le autorità statali direttamente interessate alla responsabilità di proteggere i minori di età e di intervenire per porre fine alle violazioni in loro danno.

Ambito internazionale

UNICEF. (2025). Protecting young lives. Global status report on child and adolescent road safety.

New York: United Nations Children's Fund.

Download<https://www.unicef.org/reports/protecting-young-lives>**Catalogo**<https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1518561559>

“Protecting Young Lives” è il titolo del Rapporto pubblicato nel febbraio 2025 dal Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) e dall'Organizzazione Mondiale della Salute (OMS), utilizzando i dati più recenti disponibili: il Global Status Report on Road Safety 2023 dell'OMS, le Global Health Estimates dell'OMS del 2021, e i rapporti regionali dell'UNICEF sulla sicurezza stradale in relazione ai minori.

Ogni anno si stima che nel mondo circa 181.453 minori di età compresa tra 0 e 19 anni perdano la vita a causa di incidenti stradali. A questi numeri già allarmanti si aggiungono le condizioni in cui versano i minori di età che, coinvolti in tali incidenti, riportano lesioni gravi e con conseguenze durature sulla salute e sul loro futuro. Il dato nazionale registra particolari criticità nei Paesi a basso e medio reddito nei quali le legislazioni vigenti e le infrastrutture non sono sufficientemente utili in una prospettiva di garanzia della sicurezza stradale e, pertanto, di prevenzione degli incidenti. In questi Paesi, si aggiunge, il rischio di mortalità stradale è fino a tre volte

superiore rispetto ai Paesi ad alto reddito: ciò dipende da carenze legislative e politiche come anche strutturali in materia di sicurezza stradale (si veda, ad esempio, l'assenza in strada di marciapiedi, segnaletica, incroci rialzati e semafori).

La specifica condizione di vulnerabilità delle giovani generazioni viene letta nel Rapporto nella declinazione multi-nesso tra fattori basilari (età, dimensioni corporee, sviluppo cognitivo) ed elementi ambientali e comportamentali (scarsa segnaletica, velocità elevata, mancanza di protezioni come caschi e seggiolini). Ciò determina senza dubbio un più alto rischio d'impatto dell'incidente stradale sui minori: da un lato i più piccoli (0-4 anni) subiscono quasi esclusivamente incidenti come passeggeri o pedoni, dall'altro per coloro che hanno un'età 10-18 cresce il coinvolgimento attivo quando circolano su veicoli a due ruote.

La lettura del fenomeno in parola implica l'adozione di un approccio completo e preventivo, il c.d. “Safe System Approach”, che considera l'errore umano inevitabile e mira a rendere l'intero sistema stradale più tollerante e sicuro e che si sviluppa in cinque pilastri fondamentali: la gestione della velocità (con limiti sicuri intorno agli edifici scolastici), la sicurezza dei veicoli (inclusi caschi e seggiolini), la promozione di comportamenti responsabili, infrastrutture progettate a misura di minore e servizi post-incidente efficienti.

Nel Rapporto si sottolinea altresì l'importanza della collaborazione tra settori diversi – come sanità, trasporti, istruzione, ambiente e urbanistica – che può generare vantaggi trasversali: miglioramento degli spazi urbani, promozione della salute pubblica e benessere diffuso. Se è vero che il potenziamento delle infrastrutture pedonali e il rispetto dei limiti di velocità contribuiscono alla riduzione del numero complessivo di incidenti, tali misure

incentivano al contempo la mobilità attiva (camminare, andare in bicicletta), riducendo l'inquinamento atmosferico e acustico e favorendo uno stile di vita più sano.

Nella parte finale del Rapporto sono formulate apposite raccomandazioni agli attori pubblici e privati per definire priorità strategiche, adottare e attuare politiche integrate, potenziare i meccanismi di raccolta ed analisi dei dati disaggregati per età e genere, e coinvolgere gli stessi giovani nella progettazione e nell'adozione di misure mirate in favore delle giovani generazioni, in quanto utenti della strada.

Ambito nazionale

Dipartimento per le politiche della famiglia. (2024). Relazione al Parlamento sull'attività di coordinamento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di schiavitù. Anno 2023.

Firenze: Istituto degli Innocenti.

Download

<https://cdm21071.contentdm.oclc.org/digital/api/collection/legge269-1998/id/5/download>

Catalogo

<https://cdm21071.contentdm.oclc.org/digital/collection/legge269-1998/id/5/rec/2>

Il documento in esame illustra l'attività di coordinamento svolta in merito alle azioni di prevenzione, contrasto, assistenza e tutela delle persone di minore età vittime di abuso e di sfruttamento sessuale poste in essere, nel periodo di riferimento, da tutte le pubbliche amministrazioni e dalle associazioni nazionali operanti nel settore e componenti – o invitati permanenti – dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'art. 17, co. 1-bis della richiamata legge n. 269 del 1998, disciplinato dal decreto ministeriale 30 ottobre 2007, n. 240, e s.m.i. Attraverso la lettura dei dati forniti dagli attori istituzionali e dalle organizzazioni della società civile nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2023, la presente Relazione fornisce, dunque, un'ampia panoramica delle iniziative intraprese dal Governo italiano e dal terzo settore per contrastare e prevenire lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minorenni, portando all'attenzione del Parlamento gli utili elementi per la futura definizione e programmazione delle strategie e delle

politiche nazionali, volte all'implementazione delle azioni a tutela delle persone di minore età dai crimini sessuali. Il primo capitolo della Relazione è dedicato all'impegno del Governo per la tutela dei minorenni dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale e riporta in dettaglio le attività realizzate a riguardo dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle amministrazioni centrali e dalle forze dell'ordine. In particolare, nell'ambito delle azioni di Governo, va evidenziato il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante *"Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale"* (noto come "decreto Caivano"), convertito, con modificazioni, in legge 13 novembre 2023, n. 159, che mira a garantire adeguati interventi in favore delle persone di minore età a tutto campo, siano esse autori o vittime di reati, assicurando, al contempo, una particolare attenzione alla tematica della sicurezza dei minorenni nel mondo digitale. Il provvedimento individua nel facile accesso a materiale pornografico e nella diffusione di reati come l'adescamento e la pedopornografia le principali minacce per il benessere psicologico e la sicurezza dei giovani utenti ed è, infatti, volto anche a proteggere i minorenni da contenuti nocivi o inappropriati e da comportamenti illeciti online. La Relazione, mantenendo il focus specifico sulle azioni relative alla violenza e ai crimini sessuali in danno di persone di minore età, illustra le attività poste in essere dal Dipartimento, anche attraverso la partecipazione agli organismi internazionali operanti nel settore, quali, in particolare, il Comitato degli Stati parte della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Comitato di Lanzarote). Vengono, inoltre, descritte le attività degli organismi, quali l'Osservatorio nazionale

sulla famiglia e l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza così come, in particolare, le attività dell'Osservatorio per la prevenzione e il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, presieduto dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia. Quest'ultimo Osservatorio ha il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni per la prevenzione e la repressione della pedofilia.

Ambito nazionale

Sesta, Michele. (2025). Il diritto di famiglia a cinquant'anni dalla Riforma. Tra codice e leggi speciali.

Famiglia e diritto, a. 32, n. 6, p. 521-531.

Catalogo

<https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1522019503>

Nell'articolo in esame, l'autore evidenzia come, a cinquant'anni dalla riforma del 1975, il diritto di famiglia italiano si presenta frammentato tra norme codicistiche e leggi speciali. Partito come corpus organico contenuto nel codice civile, il diritto di famiglia ha progressivamente subito un processo di decodificazione, accelerato dalla Costituzione e dalla moltiplicazione di leggi settoriali che ne hanno stravolto l'unitarietà. L'articolo ripercorre l'evoluzione storica della disciplina: dalla codificazione napoleonica, passando per il codice unitario del 1865 e quello del 1942, fino alla riforma del '75 e alle profonde trasformazioni successive, in materia di adozione, filiazione, separazione, divorzio, unioni civili e convivenze. L'autore evidenzia come il codice civile non rifletta più la reale fisionomia delle relazioni familiari, ormai regolate anche da norme sovranazionali e da leggi speciali che ne ridisegnano continuamente i confini. Di fronte alla pluralizzazione dei modelli familiari e alla perdita di coerenza sistematica,

l'autore auspica una nuova codificazione organica della materia, che potrebbe attuarsi attraverso la riscrittura del libro I del Codice civile o l'introduzione di un vero e proprio Codice della famiglia, seguendo l'esempio di altri ordinamenti. In tal modo si restituirebbe al diritto di famiglia un impianto unitario, coerente e aggiornato, in grado di garantire certezze e diritti alle molteplici forme familiari contemporanee.

